SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 2000.

Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999.

00A13012

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. **299.**

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1.

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6.

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

Titolo II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE.

Art. 9.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente:

«I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b)*, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.».

Art. 14.

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15.

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 8

TABELLA A (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA ELETTORALE
N. 00000000

RILASCIATA DAL COMUNE DI ______________ (____)
prov.

COGNOME E NOME ______________

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________

DATA DI RILASCIO ______________

IL SINDACO
____

NUMERO TESSERA ELETTORALE ______________

INDIRIZZO ______________

ISCRITTO/A NELLA LISTA ELETTORALE DELLA

SEZIONE N. ______ SITA IN VIA ______________

DATA AGGIORNAMENTO ______________

IL SINDACO
____

TABELLA A (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 Bollo della sezione	4	7	10	13	16
2	5	8	11	14	17
3	6	9	12	15	18

AA 0000000

COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	CIRCOSCRIZIONE O REGIONE	COLLEGIO
PARLAMENTO EUROPEO		
SENATO DELLA REPUBBLICA		
CAMERA DEI DEPUTATI		
REGIONALI		
PROVINCIALI		
CIRCOSCRIZIONALI		

TABELLA B (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, sono ammessi al voto gli elettori che, alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni.

Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA ELETTORALE
N. 00000000

RILASCIATA DAL COMUNE DI ____________ (____) prov

COGNOME E NOME ____________

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________

DATA DI RILASCIO ____________

IL SINDACO

____

NUMERO TESSERA ELETTORALE ____________

INDIRIZZO ____________

ISCRITTO/A NELLA LISTA ELETTORALE DELLA

SEZIONE N. ______ SITA IN VIA ____________

DATA AGGIORNAMENTO ____________

IL SINDACO

____

TABELLA B (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 (Bollo della Sezione)	4	7	10	13	16
2	5	8	11	14	17
3	6	9	12	15	18

AA 0000000

COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	CIRCOSCRIZIONE O REGIONE	COLLEGIO
PARLAMENTO EUROPEO		
SENATO DELLA REPUBBLICA		
CAMERA DEI DEPUTATI		
REGIONALI		
CIRCOSCRIZIONALI		

N.B. - Le due parti della tabella possono essere modificate al fine di contenere le diciture anche in lingua tedesca e in lingua ladina, nei comuni ove è necessario ai sensi della speciale normativa vigente.

TABELLA C (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si ritiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/97 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA ELETTORALE
N. 00000000

RILASCIATA DAL COMUNE DI ______________ (____)

COGNOME E NOME ______________

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________

DATA DI RILASCIO ______________

IL SINDACO
____

NUMERO TESSERA ELETTORALE ______________

INDIRIZZO ______________

ISCRITTO/A NELLA LISTA ELETTORALE DELLA

SEZIONE N. ______ SITA IN VIA ______________

DATA AGGIORNAMENTO ______________

IL SINDACO
____

TABELLA C (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

[illegible] 1 BOLLO DELLA SEZIONE	4	7	10	13	16
2	5	8	11	14	17
3	6	9	12	15	18

AA 0000000

COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	CIRCOSCRIZIONE O REGIONE	COLLEGIO
PARLAMENTO EUROPEO		
SENATO DELLA REPUBBLICA		
CAMERA DEI DEPUTATI		
CIRCOSCRIZIONALI		

N.B. - Le due parti della tabella possono essere modificate al fine di contenere le necessarie diciture anche in lingua francese, in conformità alla speciale normativa vigente.

TABELLA D (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE
PER I CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni ....

....

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/97 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA ELETTORALE
N. 00000000

RILASCIATA DAL COMUNE DI ____________ (____) prov.

COGNOME E NOME ____________

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________

DATA DI RILASCIO ____________

IL SINDACO

______

NUMERO TESSERA ELETTORALE ____________

INDIRIZZO ____________

ISCRITTO/A NELLA LISTA ELETTORALE DELLA

SEZIONE N. ______ SITA IN VIA ____________

DATA AGGIORNAMENTO ____________

IL SINDACO

______

TABELLA D (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 BOLLO DELLA SEZIONE	4	7	10	13	16
2	5	8	11	14	17
3	6	9	12	15	18

AA 0000000

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONE O REGIONE COLLEGIO

PARLAMENTO EUROPEO

CIRCOSCRIZIONALI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), è il seguente:

«Art. 13 *(Istituzione della tessera elettorale)*. — 1. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b)* sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consigli di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della postestà regolamentare del Governo, determinano le norme generale regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 58, primo comma, della Costituzione, è il seguente:

«Art. 58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero), è il seguente:

«Art. 6. — Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina di avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali».

Note all'art. 5:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e successive modificazioni, contiene «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici».

— Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, è stato emanato il «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e successive modificazioni, è il seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità o i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma.

Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.».

— Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, è stato adottato il «Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191».

— Con decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 21 luglio 2000, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono state dettate «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), è il seguente:

«Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito».

— L'art. 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), è così formulato:

«Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 58, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è il seguente:

«Riconosciuta l'idoneità personale dell'elettore, il presidente del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore oppurtunamente piegate insieme alla matita copiativa.».

— L'art. 49, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è così formulato:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto al voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa [, leggendo il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda].».

(Le parole riportate tra parentesi quadre sono da ritenere non più in vigore).

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8. — I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo art. 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a)*.

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera b)*, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti*».

00G0349

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000.

Nomina del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede la nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Ministro dell'interno, nella seduta del 23 giugno 2000, concernente la destinazione al predetto incarico del prefetto dott.ssa Maria Teresa Cortellessa Dell'Orco;

Decreta:

1. Al prefetto dott.ssa Maria Teresa Cortellessa Dell'Orco è attribuito, a decorrere dal 10 luglio 2000, l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e dal regolamento di attuazione.

2. Il commissario dura in carica quattro anni a decorrere dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 264

00A13418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2000.

Conferimento, per l'anno 2000, del diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;

Visto il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n. 4553;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 6 della legge istitutiva;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

È conferito, per l'anno 2000, alle persone di cui all'elenco allegato al presente decreto, firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2000

CIAMPI

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(Medaglia d'oro)

1) Augenti dott. Antonio;
2) Perna dott. Vincenzo (alla memoria);
3) Miliotti prof.ssa Miranda;
4) Titone prof. Renzo;
5) Gentile prof.ssa Maria Teresa;
6) Manacorda prof. Mario Alighiero;
7) Visalberghi prof. Aldo;
8) Rossi Doria Marco;
9) Lodi Mario;
10) Onofri prof. Sandro (alla memoria).

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(Medaglia d'argento)

1) Mantero prof.ssa Anna Maria;
2) Renzi prof. Giancarlo.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

00A13232

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 luglio 2000.

Ammissione a finanziamento di un intervento previsto nell'accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 23 dicembre 1999 tra il Ministero della sanità e la regione Emilia-Romagna - Programma investimenti *ex* art. 20 legge n. 67/1988.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernenti il riordino di questo Ministero;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 4-*bis*, comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, che rendono disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, la somma di lire 4.000 miliardi cui lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti che assegna alla regione Emilia-Romagna la quota di lire 1.188.972 milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali lire 284.298 milioni già assegnati alla regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente «Art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 - seconda fase - programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450»;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 726 del 1°ottobre 1997, avente per oggetto «Programma regionale di investimenti straordinari in sanità - secondo e terzo triennio - *ex* art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'accordo di programma quadro per il settore investimenti sanitari, sottoscritto dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Emilia-Romagna il 23 dicembre 1999;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 21688 del 24 maggio 2000 per «Ristrutturazione residenza opera pia casa protetta Morri Abbondanzi Monduschi» in comune di Faenza (Ravenna), per un importo di lire 2.500 milioni pari a 1.291.142,25 euro;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma *ex* art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle autorizzazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed incrementate dall'art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 gennaio 1999, n. 39, è ammesso a finanziamento il progetto per «Realizzazione di una struttura residenziale per anziani dell'opera pia casa protetta Morri Abbondanzi Monduschi» in comune di Faenza (Ravenna) per un importo totale di lire 2.500 milioni pari a 1.291.142,25 € (al netto della quota del 5% a carico della regione Emilia-Romagna).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Emilia-Romagna assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il dirigente generale: DIRINDIN

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 130

00A13242

DECRETO 5 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alburqueque Dioses Gladys ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1982 presso l'Escuela Nacional de Enfermeras de la Sociedad de Beneficiencia Publica «Arzobispo Loayza» di Lima (Perù) dalla sig.ra Alburqueque Dioses Gladys, nata a Talara (Perù) il giorno 26 settembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Alburqueque Dioses Gladys è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A13243

DECRETO 17 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti

una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Ulrike Hopfgartner, cittadina italiana;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Ulrike Hopfgartner, di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 10 ottobre 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 4 novembre 1999 dalla sig.ra Ulrike Hopfgartner, nata a Bolzano il 28 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A13450

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. I/2/627 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1483/2000 in data 25 settembre 2000 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata del 27 settembre 2000 l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia ha chiuso gli sportelli al pubblico dalle ore 10 alla fine del servizio, a causa di sospensione della fornitura ENEL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nella giornata del 27 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 ottobre 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A13474

DECRETO 5 ottobre 2000.

Modifica al decreto 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999, contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 88 del 16 aprile 1998, n. 25 del 1° febbraio 1999, n. 174 del 27 luglio 1999 e n. 38 del 16 febbraio 2000 che hanno integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;

Vista la legge 5 luglio 1995, n. 301, con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 175, con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Tirana il 12 dicembre 1994;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 427, con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 20 marzo 1997;

Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare del Bangladesh, in conformità dell'art. 29, è entrata in vigore il 7 luglio 1996;

Tenuto conto che la Repubblica popolare del Bangladesh non è stata finora inclusa nell'elenco degli Stati con quali è attuabile lo scambio di informazioni;

Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, in conformità dell'art. 30, è entrata in vigore il 21 dicembre 1999;

Considerato, inoltre, che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia, in conformità dell'art. 30, è entrata in vigore il 22 febbraio 2000;

Tenuto conto che le suindicate convenzioni consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999 è così modificato: all'elenco di cui all'art. 1 sono aggiunti i seguenti Stati: «Albania, Bangladesh ed Estonia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 ottobre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A13473

DECRETO 11 ottobre 2000.

Trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi dei percipienti compensi e/o altre somme soggette a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 1995 dall'amministrazione della Camera dei deputati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede per i soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la possibilità per lavoratori dipendenti e pensionati di adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione del modello 730, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 14 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1995, assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;

Considerata la necessità di emanare un decreto del Ministero delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità di dette comunicazioni da parte delle amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa intesa con le presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Acquisita l'intesa con la presidenza della Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.

1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1995 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli elenchi di cui al primo comma sono registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, e nell'allegato *A* al presente decreto.

3. I dati relativi alle indennità di cui all'art. 47, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalità stabilite nel precedente comma.

Art. 2.

1. L'amministrazione della Camera dei deputati, qualora nel 1996 abbia prestato ai dipendenti assistenza fiscale deve registrare i dati delle dichiarazioni modello 730 degli assistiti su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del modello 730.

Art. 3.

1. I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati, a mano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei presente decreto, all'anagrafe tributaria, direzione sistemi informativi, via Mario Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

2. Le buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nel 1996 consegnate, a mano, entro i termini di cui al comma precedente, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, via Fortunato Depero s.n.c. - Roma, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo il fac simile di cui all'allegato *C* al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze deve eseguire sui supporti magnetici di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici risultino non conformi alle specifiche indicate nel precedente comma 1, l'amministrazione finanziaria può richiedere la sostituzione.

3. I nuovi supporti magnetici, sostitutivi di quelli riscontrati non conformi, devono essere inviati alla Direzione sistemi informativi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione.

4. I supporti magnetici pervenuti alla direzione sistemi informtivi e riscontrati non conformi ai requisiti prescritti, se non richiesti in restituzione, saranno distrutti dopo la sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reptibblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO.

Premessa.

Le comunicazioni relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti compensi ed emolumenti, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 e le modificazioni apportate con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1996.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Caratteristiche tecniche della fornitura.

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato *A*.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è DEP1996 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «Elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Camera dei deputati - anno corresponsione emolumenti 1995».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 940 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente dati anagrafici dell'amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti compensi o emolumenti.

In particolare tali record si suddividono in:

record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati nonché i dati relativi all'assistenza fiscale;

record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1995 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo;

record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni;

record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;

un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'allegato *A* al decreto interministeriale del 27 dicembre 1996 sopra citato.

1. Record di tipo «AA».

Il campo 2 «Codice della fornitura» vale DEP96.

2. Record di tipo «AP».

Il campo 15 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nell'allegato *A* al decreto interministeriale già citato, gli ulteriori valori:

16 - indennità a deputato;

17 - assegno vitalizio a deputato.

3. Record di tipo «ZZ»

Il campo 2 «Codice della fornitura» vale DEP96.

ALLEGATO *B*

ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98
E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI
ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL **1995**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| DENOMINAZIONE |______| CODICE ATTIVITA' |_|_|_|_|_|

COMUNE |______| PROV |_|_| INDIRIZZO |______| C.A.P. |_|_|_|_|_|

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A CARTUCCIA |______| DISCHETTI |______|

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI |______|

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:

NASTRI A CARTUCCIA |______| DISCHETTI |______|

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI |______|

DATA ______________ FIRMA ______________________________

ALLEGATO *C*

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI
DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ANNO DI IMPOSTA **1995**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITA'

COMUNE | PROV | INDIRIZZO | C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ______ NUMERO BUSTE ______

DATA ______ FIRMA ______

PER RICEVUTA

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

DATA ______ TIMBRO FIRMA ______

00A1345

DECRETO 11 ottobre 2000.

Trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi dei percipienti compensi e/o altre somme soggette a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 1995 dall'amministrazione della Corte costituzionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede per i soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la possibilità per lavoratori dipendenti e pensionati di adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione del modello 730, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 14 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1995, assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;

Considerata la necessità di emanare un decreto del Ministero delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità di dette comunicazioni da parte delle amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa intesa con le presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Acquisita l'intesa con la presidenza della Corte costituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1995 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli elenchi di cui al primo comma sono registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, e nell'allegato *A* al presente decreto.

3. I dati relativi alle indennità di cui all'art. 47, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalità stabilite nel precedente comma.

Art. 2.

1. L'amministrazione della Corte costituzionale, qualora nel 1996 abbia prestato ai dipendenti assistenza fiscale deve registrare i dati delle dichiarazioni modello 730 degli assistiti su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del modello 730.

Art. 3.

1. I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati, a mano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'anagrafe tributaria, direzione sistemi informativi, via Mario Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

2. Le buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nel 1996 consegnate, a mano, entro i termini di cui al comma precedente, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, via Fortunato Depero s.n.c. - Roma, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice

esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *C* al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze deve eseguire sui supporti magnetici, di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici risultino non conformi alle specifiche indicate nel precedente comma, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

3. I nuovi supporti magnetici, sostitutivi di quelli riscontrati non conformi, devono essere inviati alla direzione sistemi informativi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione.

4. I supporti magnetici pervenuti alla direzione sistemi informativi e riscontrati non conformi ai requisiti prescritti, se non richiesti in restituzione, saranno distrutti dopo la sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti compensi ed emolumenti, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 e le modificazioni apportate con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1996.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997).

Devono inoltre essere osservate e ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Caratteristiche tecniche della fornitura.

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato *A*.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia.

Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è COS1996 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «Elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Corte costituzionale - anno corresponsione emolumenti 1995».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 940 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume, relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti compensi o emolumenti.

In particolare tali record si suddividono in:

record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché i dati relativi all'assistenza fiscale;

record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1995 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo;

record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni;

record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;

un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'allegato *A* al decreto interministeriale del 27 dicembre 1996 sopra citato.

1. Record di tipo «AA».

Il campo 2 «Codice della fornitura» vale COS96.

2. Record di tipo «AP».

Il campo 15 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nell'allegato *A* al decreto interministeriale già citato, gli ulteriori valori:

16 - indennità a giudice costituzionale;

17 - assegno vitalizio a giudice costituzionale.

Il campo 77 «Filler» (posizione 813 - 937; lunghezza 125) deve essere valorizzato secondo quanto segue, in relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato da D.P.T.:

Pos.	Lung.	Descrizione	Conf.
		Segnalazione percipiente D.P.T.:	
813	1	vale 1 per tali percipienti	NU
		vale 0 altrimenti	
		Codice fiscale D.P.T.:	
814-824	11	Codice fiscale della direzione provinciale del tesoro che eroga tali somme	NU
825-937	113	Filler (va impostato a spazi)	AN

3. Record di tipo «ZZ».

Il campo 2 «Codice della fornitura» vale COS96.

ALLEGATO *B*

ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98
E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI
ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL 1995

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | |

DENOMINAZIONE |__________|

CODICE ATTIVITA' | | | | | | |

COMUNE |__________|

PROV | | |

INDIRIZZO |__________|

C.A.P. | | | | | |

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A CARTUCCIA |______| DISCHETTI |______|

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI |__________|

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:

NASTRI A CARTUCCIA |______| DISCHETTI |______|

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI |__________|

DATA ______________   **FIRMA** ______________________________

ALLEGATO *C*

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI
DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ANNO DI IMPOSTA **1995**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE ______ DENOMINAZIONE ______ CODICE ATTIVITA' ______

COMUNE ______ PROV ______ INDIRIZZO ______ C.A.P. ______

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ______ NUMERO BUSTE ______

DATA ______ FIRMA ______

PER RICEVUTA

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

DATA ______ **TIMBRO** ☐ **FIRMA** ______

00A13452

DECRETO 11 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi, relativamente al servizio visure e certificazioni catastali.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 28581 del 4 agosto 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Lodi ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento relativamente ai servizi catastali dell'ufficio medesimo;

Vista la nota prot. n. 1843 del 3 ottobre 2000 con cui l'ufficio del territorio di Lodi comunica la riattivazione dei servizi;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema Windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi, nel periodo dal 25 settembre 2000 al 29 settembre 2000 relativamente al servizio visure e certificazioni catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A13355

DECRETO 11 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi, relativamente alle funzioni di aggiornamento dati.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto prot. UDC/13131 del 22 settembre 2000, con cui si è accertato l'inizio del mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi relativamente alle funzioni di aggiornamento dati;

Vista la nota prot. n. 1843 del 3 ottobre 2000 con cui l'ufficio del territorio di Lodi comunica la riattivazione dei servizi;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema Windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi, nel periodo dall'8 settembre 2000 al 29 settembre 2000 relativamente alle funzioni di aggiornamento dati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A13356

DECRETO 12 ottobre 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI
IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Maglie, Pisa, Mortara, Bra, Chiari, Poggibonsi, Lonato e Varese;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pavia, Varese, Cuneo, Lecce, Siena e Pisa, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, i predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
PUGLIA	Lecce	ufficio delle entrate di **Maglie**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Maglie	13 ottobre 2000
TOSCANA	Pisa	ufficio delle entrate di **Pisa**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Pisa	20 ottobre 2000
PIEMONTE	Cuneo	ufficio delle entrate di **Bra**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Bra	20 ottobre 2000
LOMBARDIA	Pavia	ufficio delle entrate di **Mortara**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Mortara	20 ottobre 2000
	Brescia	ufficio delle entrate di **Chiari**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Chiari	25 ottobre 2000
TOSCANA	Siena	ufficio delle entrate di **Poggibonsi**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Poggibonsi	26 ottobre 2000
LOMBARDIA	Brescia	ufficio delle entrate di **Lonato**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Lonato	27 ottobre 2000
	Varese	ufficio delle entrate di **Varese**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Varese	31 ottobre 2000

00A13233

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 settembre 2000.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso, l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.268 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007, fino all'importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinati del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di luglio per la semestralità dal 1° agosto al 1° febbraio successivo e alla fine del mese di gennaio per la semestralità dal 1° febbraio al 1° agosto successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro-quota*;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, di scadenza 1° febbraio 2001, è risultata pari a 2,55%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° febbraio 2001 e l'ultima il 1° agosto 2007.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, é moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2007, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto

legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 2 ottobre 2000 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per sessantadue giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registri, e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta

comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2001 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13234

DECRETO 22 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.268 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 maggio, 26 giugno, 20 e 21 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 maggio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 maggio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 maggio 2000, entro le ore 11 del giorno 26 settembre 2000.

Lo offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 24 maggio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 maggio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 settembre 2000; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13235

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Gepil chimica S.c.r.l.», in Piazzola sul Brenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 6 aprile 2000 nei confronti della società cooperativa «Nuova Gepil chimica S.c.r.l», con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Gepil chimica S.c.r.l.», con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), costituita in data 29 gennaio 1992, con atto a rogito del notaio dott. Remo Holler di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto del 29 aprile 1992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540, del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Dante Schiffino residente in via Mur di Cadola n. 14 - Belluno, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13421

DECRETO 25 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa di mutualità della provincia Beneventana società cooperativa a responsabilità limitata», in Torrecuso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 16 aprile 1998 con il quale la società cooperativa «Cassa di mutualità della provincia beneventana società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torrecuso (Benevento), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e il dott. Aniello Befi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale il predetto dott. Befi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cavalluzzo nato a Benevento il 22 marzo 1941 ed ivi residente in via G. Pasquali n. 17, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa di mutualità della provincia beneventana società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torrecuso (Benevento), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 16 aprile 1998, in sostituzione del dott. Aniello Befi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13422

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e successive variazioni intervenute e n. 33/1996 del 7 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. l8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nelle riunioni del 12 aprile 2000 e del 14 giugno 2000;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

1) Soc. cooperativa di produzione e lavoro «C.P.L. - Costruzioni generali», con sede in Novoli (Lecce), via Oberdan n. 40, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco in data 24 giugno 1997 repertorio n. 249900, tribunale di Lecce, registro società n. 164803/1997, posizione B.U.S.C. n. 3485/280854.

2) Soc. cooperativa di P.L. «Ter servizi», con sede in Lecce, piazza S. Oronzo n. 40, Lecce, costituita con atto a rogito del notaio Cillo Alfredo da Lecce in data 9 gennaio 1985, repertorio n. 10620, tribunale di Lecce, registro società n. 8311, posizione B.U.S.C. n. 2274/212087.

3) Soc. cooperativa di P.L. «Panda», con sede in Nardò (Lecce) via G. B. De Michele n. 14, costituita con atto a rogito del notaio Gallo Aldo di Nardò in data 24 ottobre 1991, repertorio n. 40091, tribunale di Lecce, registro società n. 15292, posizione B.U.S.C. n. 3131/257773.

4) Soc. cooperativa di P.L. «Agro - Ittica», con sede in Corigliano D'Otranto (Lecce) via S.S. 16 Km 975,5, costituita con atto a rogito del notaio Cillo Alfredo di Lecce in data 28 luglio 1993, repertorio n. 59230, tribunale di Lecce, registro società n. 16502, posizione B.U.S.C. n. 3221/264121.

5) Soc. cooperativa di P.L. «Artefatti», con sede in Lecce, via Duca degli Abruzzi n. 35, costituita con atto a rogito del notaio Barone Gennaro di Lecce in data 16 aprile 1997, repertorio n. 45819, tribunale di Lecce, registro società n. 129391/97, posizione B.U.S.C. n. 3462/279231.

6) Soc. cooperativa agricola «Produttori allevatori zootecnici» con sede in Gallipoli (Lecce) via De Pace n. 10, costituita con atto a rogito del notaio Pellegrino Leonida di Lecce in data 9 marzo 1961, repertorio n. 14939, tribunale di Lecce, registro società n. 2230, posizione B.U.S.C. n. 344/69537.

7) Soc. cooperativa di P.L. «Sirena», con sede in Bagnolo del Salento (Lecce) via Roma n. 10, costituita con atto a rogito del notaio Fulvio Carnicelli di Otranto (Lecce) in data 20 febbraio 1986, repertorio n. 16982, tribunale di Lecce, registro società n. 9403, posizione B.U.S.C. n. 2396/216659.

8) Soc. cooperativa di P.L. «Omnia 1998», con sede in Surbo (Lecce) via Ligabue n. 10, costituita con atto a rogito del notaio Anglana Massimo di Lecce in data 15 gennaio 1998, repertorio n. 8533, tribunale di Lecce, registro società n. 22591/98, posizione B.U.S.C. n. 3534/281374.

9) Soc. cooperativa di P.L. «Maria S.S. della Grotta», con sede in Carpignano Salentino (Lecce) via Largo Pino n. 12, costituita con atto a rogito del notaio Positano Alfredo di Poggiardo in data 14 settembre 1990, repertorio n. 82126, tribunale di Lecce, registro società n. 14310, posizione B.U.S.C. n. 3053/250868.

10) Soc. cooperativa di P.L. «Solidarietà e lavoro», con sede in Taviano (Lecce) via Ada Negri n. 24, costituita con atto a rogito del notaio Ferrara Egidio di Taviano in data 31 luglio 1997, repertorio n. 54762, tribunale di Lecce, registro società n. 17890/97, posizione B.U.S.C. n. 3483/280852.

11) Soc. cooperativa di P.L. «Ennegi», con sede in Lecce, via Giurgola n. 11, costituita con atto a rogito del notaio Anglana Massimo di Lecce in data 2 luglio 1997, repertorio n. 7078, tribunale di Lecce, registro società n. 170529/97, posizione B.U.S.C. n. 3484/280853.

12) Soc. cooperativa di P.L. «La Sostà», con sede in Gallipoli (Lecce) via Trieste n. 8, costituita con atto a rogito del notaio Novelli Antonio di Gallipoli in data 9 agosto 1996, repertorio n. 28622, tribunale di Lecce, registro società n. 357727, posizione B.U.S.C. n. 3432/276806.

13) Soc. cooperativa di P.L. «Salento lavori», con sede in S. Donato di Lecce (Lecce) via Specchia n. 33, costituita con atto a rogito del notaio Barone Gennaro di Lecce in data 4 dicembre 1996, repertorio n. 45303, tribunale di Lecce, registro società n. 97631/97, posizione B.U.S.C. n. 3440/277392.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 25 settembre 2000

Il dirigente: D'ORIA

00A13237

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Habitat, società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la revisione ordinaria datata 28 settembre 1999 eseguita dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Habitat - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Habitat - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, alla via Sbarre Centrali XXIII traversa 34, costituita in data 14 febbraio 1984, con atto a rogito del notaio dott. Consolato Romano Sergi di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 20 marzo 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Vincenzo Zito residente in Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), alla via Margherita n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13239

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tulipano società cooperativa a responsabilità limitata», in Pianopoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 dicembre 1999 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Tulipano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Tulipano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro), al corso Roma n. 96, costituita in data 26 gennaio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Notaro di Lamezia Terme (Catanzaro), omologato dal tribunale di Lamezia Terme con decreto 8 febbraio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Corradini Carlo con studio in Soverato (Catanzaro), alla via G. Bruno n. 93, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13240

DECRETO 2 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «A.R.P.», in Formia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Vista la delibera di assemblea straordinaria del 13 novembre 1984, con la quale la soc. coop.va «A. R. P.», con sede in Formia, costituita per rogito notaio Colalelli Gilberto il 3 novembre 1982 registro società 8074, con la quale è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - divisione IV/5 prot. n. 4865 dell'8 novembre 1999;

Vista l'esigua consistenza patrimoniale della coop.va tenuto conto dell'ultima situazione acquisita agli atti che l'ultimo bilancio di esercizio risale all'anno 1984 (bilancio finale di liquidazione) e tenuto conto che le poste attive in esso contenute debbano considerarsi estinte;

Decreta:

La società cooperativa «A.R.P.», con sede in Formia, costituita per rogito notaio Colalelli Gilberto in data 3 novembre 1982 - registro società n. 8074 - B.U.S.C. n. 2120/196669, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore, in virtù del già citato art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Latina, 2 ottobre 2000

Il direttore: d'INCERTOPADRE

00A13241

DECRETO 3 ottobre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma 1, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma 1, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Orchidea» a r.l., con sede in Pineto, costituita a rogito notaio Aldo Di Rienzo, in data 23 ottobre 1975, registro società n. 1867 tribunale di Teramo, B.U.S.C., prov. n. 424;

società cooperativa edilizia «Lavoratori nullatenenti» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi, costituita a rogito notaio Di Guianvito Giovanni, in data 31 agosto 1979, registro società n. 2708, tribunale di Teramo, B.U.S.C., prov. n. 547;

società cooperativa edilizia «Solaris» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Innocenza Sbraccia, in data 29 dicembre 1981, registro società n. 3589, tribunale di Teramo, B.U.S.C., prov. n. 657;

società cooperativa edilizia «San Nicola» a r.l., con sede in Civitella del Tronto, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella, in data 19 aprile 1982, registro società n. 3670, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 672;

società cooperativa edilizia «Nuove idee», con sede in S. Egidio A. Vibrata, costituita a rogito notaio Alberto Ielo, in data 19 aprile 1984, registro società, n. 4466, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 766;

società cooperativa edilizia «Dalla Chiesa» a r.l., con sede in Giulianova, costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini, in data 20 agosto 1990, registro società n. 9627, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1065.

Teramo, 3 ottobre 2000

Il direttore: DI GIAMMATTEO

00A13236

DECRETO 4 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale agricola di consumo», in Caronno Pertusella.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolti;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa di cui all'art. 2544, comma 1;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. l8 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 10 dicembre 1987;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma 1, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire. Denominazione sociale: Sociale agricola di consumo; sede sociale: Caronno Pertusella; n. BUSC: 154.

Varese, 4 ottobre 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A13238

DECRETO 5 ottobre 2000

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coopcassa I», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«soc. coop. edilizia Coopcassa I», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Polidori in data 29 marzo 1979, repertorio n. 256994, registro società n. 2088/79, tribunale di Roma BUSC n. 25207/168272.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 ottobre 2000

Il reggente del servizio: PICCIOLO

00A13419

DECRETO 5 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Sicoop», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 - «Societa cooperativa Sicoop», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Gilberto Colalelli in data 9 maggio 1977 repertorio n. 39069, registro società n. 2786/77, tribunale di Roma BUSC n. 23761/152413.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 ottobre 2000

Il reggente del servizio: PICCIOLO

00A13420

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Serfid a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle Società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante «Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria»;

Vista la lettera ministeriale raccomandata a.r. prot. n. 508176 del 31 agosto 2000, con la quale è stato contestato, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, alla società «Serfid a r.l.», avente sede in Verona, via Marmolada, 37/A, numero di iscrizione al registro imprese di Verona: VR - 1998 - 53035, codice fiscale 02874480235, di avere svolto l'attività propria di società fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e con la quale è stato assegnato il termine di quindici giorni dalla ricezione delle contestazioni per far pervenire proprie osservazioni al riguardo;

Vista la lettera datata 18 settembre 2000 e la successiva integrazione in data 22 settembre 2000 con le quali la società, in persona del suo amministratore unico *pro-tempore* Roberto Liuzzi, nel chiedere la non applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, ha fatto presente:

di essersi costituita il 2 luglio 1998;

di aver ottenuto presso la Camera di commercio di Verona l'inizio delle attività dal 21 ottobre 1998, ritenendosi così autorizzata da tale data anche allo svolgimento delle attività fiduciarie previste dall'oggetto sociale;

che nessuno degli amministratori succedutosi nel tempo ha verificato la necessità di ottenere autorizzazioni ministeriali allo svolgimento dell'attività fiduciaria;

che l'attività prevalente della società è l'elaborazione dati conto terzi;

che nel corso del tempo sono stati sottoscritti dei contratti fiduciari con deposito di titoli atipici, intestazioni di quote di altre società a responsabilità limitata e depositi di denaro;

che la società vuole immediatamente chiudere tutti i rapporti fiduciari ancora in corso, e che, previa indizione di assemblea straordinaria, intende espungere dallo statuto sociale l'attività fiduciaria.

Constatato che le ragioni addotte dalla società «Serfid a r.l.» nella lettera datata 18 settembre 2000 di cui sopra non appaiono idonee a far ritenere non applicabile nella specie il citato disposto dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, in quanto:

l'iscrizione della società nel registro delle imprese non comporta ex se autorizzazione all'esercizio di attività per le quali, come quelle fiduciarie, necessita specifico provvedimento dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

la mancata richiesta di autorizzazione non appare giustificabile con l'inerzia dei vari amministratori che si sono succeduti nel tempo;

l'attività di fatto esercitata configura l'esercizio di amministrazione di beni per conto di terzi in forma d'impresa, così come previsto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

l'intenzione manifestata dall'amministratore di procedere autonomamente alla reintestazione dei titoli, rende necessaria l'apertura della procedura concorsuale proprio per consentire il conseguimento delle finalità di tempestiva tutela sottese al disposto di cui all'art. 3-*bis* del 16 febbraio 1987, n. 27;

Ritenuto, quindi, che risultano confermate le circostanze oggetto di contestazione sussistendo pienamente i termini di applicazione della fattispecie di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, la società «Serfid a r.l.», avente sede in Verona, via Marmolada, 37/A, numero d'iscrizione al registro imprese di Verona: VR - 1998 -53035, codice fiscale 02874480235, costituita in Verona in data 2 luglio 1998 con atto a rogito notaio dott. Raffaele Chiddo, repertorio n. 73406, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. È nominato commissario liquidatore il rag. Umberto Belluzzo, nato a Verona il 29 maggio 1939, con studio in Verona, Stradone Scipione Maffei, 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese di Verona.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

00A13425

DECRETO 13 ottobre 2000.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Fioroni sistema».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2000 con il quale la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana Trezza è nominata commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni Ingegneria;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2000 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 28 settembre 2000 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.p.a. Fioroni sistema»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.p.a. Fioroni sistema», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli artt. 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fioroni sistema» è nominata commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 7 agosto 2000 per la «S.p.a. Fioroni ingegneria».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

00A13426

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche» di cui all'art. 2, paragrafo 1, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche» è così composta:

1. *Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche.*

Salzedo dott. Angelo Vittorio, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Conegliano Veneto (Treviso) - Dirigente.

Di Leo dott. Carlo, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Palermo - Chimico direttore coordinatore.

Luchetta dott.ssa Paola, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione II - Chimico direttore coordinatore.

Petrucci dott.ssa Marina, rappresentante del Ministero delle finanze - Chimico direttore coordinatore.

Zaffino dott. Italo, rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente.

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Dirigente.

Di Stefano dott. Rocco, rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti - Direttore.

Amati prof. Aureliano, esperto dell'Università degli studi di Bologna - Istituto di industrie agrarie - Direttore.

Marzullo dott. Elio, esperto dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo - Direttore.

Stacchini dott. Paolo, esperto dell'Istituto superiore di sanità - Primo ricercatore.

Versini dott. Giuseppe, esperto dell'Istituto agrario San Michele all'Adige (Trento) - Coordinatore laboratorio analisi e ricerche.

Il prof. Aureliano Amati assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Paola Luchetta assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13287

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa agli «Oli e grassi».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Oli e grassi» di cui all'art. 2, paragrafo 2, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa agli «Oli e grassi» è così composta:

2. *Oli e grassi.*

Borgogni dott.ssa Cristina, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Genova - Chimico direttore.

Ingi dott. Maurizio, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Perugia - Chimico direttore coordinatore.

Casagrande dott.ssa Giuliana, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione II - Chimico direttore coordinatore.

De Felici dott. Gianfranco, rappresentante del Ministero delle finanze - Chimico direttore.

Zaffino dott. Italo, rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente.

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Dirigente.

Di Giacinto dott.ssa Luciana, rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara - Tecnologo.

Conte prof. Lanfranco, esperto dell'Università degli studi di Udine - Dipartimento di scienze degli alimenti - Professore ordinario.

Fontanazza prof. Giuseppe, esperto del C.N.R. di Perugia - Istituto di ricerca sulla olivocoltura - Direttore.

Piccioli Bocca dott.ssa Adriana, esperto dell'Istituto superiore di sanità - Dirigente di ricerca.

Sacchi prof. Raffaele, esperto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli - Facoltà di agraria - Professore ordinario.

Tiscornia prof. Enrico, esperto dell'Università di Genova - Dipartimento chimica e tecnologie farmaceutiche ed alimentari - Professore ordinario.

Il prof. Lanfranco Conte assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Giuliana Casagrande assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13288

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa alle «Conserve alimentari e sciroppi».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Conserve alimentari e sciroppi» di cui all'art. 2, paragrafo 3, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa alle «Conserve alimentari e sciroppi» è così composta:

3. *Conserve alimentari e sciroppi.*

De Simone dott.ssa Maria Rosaria, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Salerno - Chimico direttore coordinatore.

Rossi dott.ssa Deanna, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Bologna - Chimico direttore.

Testi dott.ssa Maria Elisabetta, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III - Chimico direttore.

Proposito dott. Alessandro, rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Collauto dott.ssa Marinella, rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente farmacista primo livello.

Ponziani dott. Gioacchino, rappresentante dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano - Tecnologo.

Pompei prof. Carlo, esperto dell'Università degli studi di Milano - Professore ordinario.

Zanasi dott. Fabio, esperto dell'Istituto superiore di sanità - Dirigente di ricerca.

Trifirò dott. Antonio, esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma - Primo ricercatore.

Castaldo dott. Domenico, esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati agrumari di Reggio Calabria - Direttore.

Versini dott. Giuseppe, esperto dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige (Trento) - Coordinatore laboratorio analisi e ricerche.

Il prof. Carlo Pompei assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Maria Elisabetta Testi assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13289

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa agli «Alimenti per animali».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Alimenti per animali» di cui all'art. 2, paragrafo 4, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa agli «Alimenti per animali» è così composta:

4. *Alimenti per animali.*

Crisafulli dott. Antonino, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Modena - Chimico direttore coordinatore.

De Cicco dott.ssa Maria Grazia, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III - Chimico direttore coordinatore.

Pirini dott.ssa Annalisa, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi dell'ufficio di Bologna - Chimico direttore.

Carletti dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Campagnoli dott.ssa Carla, rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente veterinario primo livello.

Miarelli dott.ssa Maria, rappresentante dell'Istituto sperimentale per la zootecnica - Tecnologo.

Marchetti prof. Mario, esperto dell'Università degli studi di Bologna - Professore associato.

Mordenti prof. Archimede, esperto dell'Università degli studi di Bologna - Professore associato.

Pietri prof. Amedeo, esperto dell'Università del Sacro Cuore di Piacenza - Facoltà di agraria - Professore associato.

Il prof. Mario Marchetti assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Maria Grazia De Cicco assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13290

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Cereali».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Cereali» di cui all'art. 2, paragrafo 5, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Cereali» è così composta:

5. *Cereali.*

Barchiesi dott.ssa Rita, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III - Chimico direttore coordinatore.

Centritto dott.ssa Maria Luisa, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Portici - Chimico direttore.

Di Monaco dott. Alessandro, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali.

De Felici dott. Gianfranco, rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Zaffino dott. Italo, rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente chimico secondo livello.

D'Egidio dott.ssa Maria Grazia, rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Direttore di sezione.

Cubadda prof. Raimondo, esperto dell'Università degli studi del Molise - Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari e microbiologiche - Professore ordinario.

Miraglia dott.ssa Marina, esperto dell'Istituto superiore di sanità - Primo ricercatore.

Pasqui dott. Luigi Alberto, esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - Direttore di unità.

Resmini prof. Pierpaolo, esperto dell'Università degli studi di Milano - Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche - Professore ordinario.

Mazzini dott. Flavio, esperto del Centro ricerche riso di Pavia.

Il prof. Raimondo Cubadda assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Rita Barchiesi assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13291

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa alle «Sementi».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997 n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Sementi» di cui all'art. 2, paragrafo 6, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa alle «Sementi» è così composta:

6. *Sementi.*

Passaro dott. Luigi rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Portici - Direttore agrario.

Vilardi dott. Massimiliano Giuseppe rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III - Funzionario agrario.

Strazzulla dott. Domenico rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Funzionario agrario.

De Felici dott. Gianfranco rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Zaffino dott. Italo rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente chimico II livello.

Magnifico prof. Vitangelo rappresentante del l'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Pontecagnano - Direttore.

Macchia prof. Mario esperto dell'Università degli studi di Pisa - Professore associato.

Merisio dott. Giuseppe esperto dell'ente nazionale sementi elette - Direttore generale.

Portapuglia dott. Angelo esperto dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale - Direttore di sezione.

Stanca dott. Antonio Michele esperto dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Direttore di sezione.

Conti prof. Sergio esperto dell'Università degli studi di Bologna - Professore ordinario.

Il prof. Mario Macchia assicura le funzioni di coordinatore.

Il dott. Massimiliano Giuseppe Vilardi assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13292

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Fertilizzanti».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Fertilizzanti» di cui all'art. 2, paragrafo 7, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Fertilizzanti» è così composta:

7. *Fertilizzanti.*

Salzedo dott. Angelo Vittorio rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Conegliano - Dirigente.

Maestro dott.ssa Rita Maria rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III - Chimico direttore.

Riguzzi dott. Roberto rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi - Ufficio di Bologna - Chimico.

Zacchei dott. Paolo rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Collauto dott.ssa Marinella rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente chimico farmacista primo livello.

Sequi prof. Paolo esperto dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - Direttore.

Violante dott. Nicola esperto dell'Istituto superiore di sanità - Primo ricercatore - Laboratorio di tossologia applicata.

Ciavatta prof. Claudio esperto dell'Università degli studi di Bologna - Professore associato.

Silva prof. Sandro esperto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Professore ordinario.

Il prof. Paolo Sequi assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Rita Maria Maestro assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13293

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Fitofarmaci».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione «Fitofarmaci» di cui all'art. 2, paragrafo 8, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «Fitofarmaci» è così composta:

8. *Fitofarmaci.*

Gagliano dott. Giacomo rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Catania - Chimico direttore.

Vilardi dott. Massimiliano Giuseppe rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III - Funzionario agrario.

Mainolfi dott. Pasquale rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Dirigente.

Imbroglini dott. Giancarlo rappresentante dell'Istituto sperimentale per la patologia vagetale - Direttore di sezione.

Marini dott. Domenico rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Zaffino dott. Italo rappresentante del Ministero della sanità - Direttore chimico secondo livello.

Dommarco dott. Roberto esperto dell'Istituto superiore di sanità - Primo ricercatore.

Cabras prof. Paolo esperto dell'Università degli studi di Cagliari - Professore ordinario.

Molinari prof. Ettore esperto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Professore ordinario.

Il dott. Giancarlo Imbroglini assicura le funzioni di coordinatore.

Il dott. Massimiliano Giuseppe Vilardi assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13294

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa al «Latte e formaggi».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione latte e formaggi di cui all'art. 2, paragrafo 9, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa al latte e formaggi:

9. *Latte e formaggi.*

Veccia Scavalli dott.ssa Diana rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Chimico direttore coordinatore divisione III.

Cerquaglia dott.ssa Oriana rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Perugia - Chimico direttore.

Salis dott. Luciano rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Cagliari - Chimico direttore.

De Felici dott. Gianfranco rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pizzoli dott. Massimo rappresentante del Ministero della sanità.

Toppino dott. Piero Maria rappresentante dell'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi - Direttore di sezione.

Resmini prof. Pierpaolo esperto dell'Università degli studi di Milano - Professore ordinario.

Piccioli Bocca dott.ssa Adriana esperto dell'Istituto superiore di sanità - Dirigente di ricerca - Laboratorio di alimenti.

Pizzoferrato dott.ssa Laura esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e nutrizione - Primo ricercatore.

Flego dott. Rodolfo esperto del presidio multizonale di prevenzione di Udine.

Corradini dott. Claudio esperto del Consiglio nazionale delle ricerche - Ricercatore.

Il prof. Pierpaolo Resmini assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Diana Veccia Scavalli assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13295

DECRETO 28 settembre 2000.

Nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa al «Miele».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le relative modalità di composizione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2000 con il quale è stata determinata la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alle nomine dei componenti la sottocommissione miele di cui all'art. 2, paragrafo 10, del suddetto decreto ministeriale 20 settembre 2000;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa al miele:

10. *Miele.*

Marano dott.ssa Maria Luisa rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III - Chimico direttore coordinatore.

Prosperi dott. Sandro rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Cagliari - Chimico direttore coordinatore.

Savino dott.ssa Angela Felicita rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Perugia - Chimico direttore.

Carletti dott. Giuseppe rappresentante del Ministero delle finanze.

Duranti dott. Giovanni rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pizzoli dott. Massimo rappresentante del Ministero della sanità - Dirigente veterinario secondo livello.

Persano Oddo dott.ssa Livia rappresentante dell'Istituto sperimentale di zoologia agraria - Direttore di sezione.

Zanasi dott. Fabio esperto dell'Istituto superiore di sanità - Dirigente di ricerca - Laboratorio di alimenti.

Floris dott. Ignazio esperto dell'Università degli studi di Sassari - Ricercatore.

Ricciardelli D'Albore prof. Giancarlo esperto dell'Università degli studi di Perugia - Professore ordinario.

Versini dott. Giuseppe esperto dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige (Trento) - Coordinatore laboratorio analisi e ricerca.

La dott.ssa Livia Oddo Persano assicura le funzioni di coordinatore.

La dott.ssa Maria Luisa Marano assicura le funzioni di segretario.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A13296

DECRETO 2 ottobre 2000

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonchè la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nel territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 giugno 2000 al 30 giugno 2000 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cosenza: grandinate dal 6 giugno 2000 al 16 giugno 2000, dal 20 giugno 2000 al 30 giugno 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Acri, Altomonte, Bisignano, Castrovillari, Cropalati, Firmo, Mottafollone, Paludi, Rossano, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Saracena, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13244

DECRETO 10 ottobre 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto i decreti ministeriali 7 luglio 1993 e 12 luglio 1999, contenenti disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato, e successive ulteriori modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela denominazione Frascati, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», mediante la previsione della possibilità dell'utilizzo di materiale inerte per la chiusura dei recipienti contenenti il vino di cui trattasi;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 e 28 settembre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati» da detto Comitato formulata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 e successive modifiche è integrato con il seguente comma, che si aggiune in calce:

«È consentito, per la chiusura dei recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata «Frascati», l'utilizzo di tappi in materiale inerte ammessi, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, ad entrare in contatto con gli alimenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A13423

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il 2001. (Deliberazione n. 78/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del C.I.P.E., Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del C.I.P.E., sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il C.I.P.E. una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato il quale prevede che il C.I.P.E., su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera annualmente il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE;

Visto l'art. 24, comma 2, del richiamato decreto legislativo, il quale prevede che la qunta commissione permanente del C.I.P.E., al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il C.I.P.E., tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. *a)*, *b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al C.I.P.E., di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il C.I.P.E. ha regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il regolamento interno della quinta commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Tenuto conto che la crescita economica delle aree in via di sviluppo e in transizione determina una forte crescita del commercio estero e conseguentemente delle importazioni dei Paesi emergenti che determina maggiori opportunità per le imprese italiane;

Tenuto conto altresì che la dinamica degli investimenti all'estero da parte delle imprese nazionali indica un tendenziale aumento della connessa domanda di copertura assicurativa;

Vista la delibera concernente il piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il 2001, adottata dalla quinta commissione permanente nella riunione del 29 giugno 2000;

Tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione preliminare di questo Comitato del 1º agosto 2000 in ordine all'incremento da lire 9.000 miliardi (4,648 miliardi di euro) a lire 10.000 miliardi (5,164 miliardi di euro) del plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi;

Vista la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Delibera

di indicare — anche ai fini della definizione nella legge di approvazione del bilancio dello Stato dei limiti globali assumibili in garanzia nell'anno 2001 — in lire 10.000 miliardi (5,164 miliardi di euro) sia il plafond relativo alle garanzie di durata fino a ventiquattro mesi, sia quello relativo alle garanzie di durata superiore a tale periodo, ritenendo detto importo in linea con le esigenze di internazionalizzazione delle imprese e con l'aumento dei flussi esportativi;

di indicare a SACE, quale obiettivo tendenziale della politica assicurativa, un graduale ulteriore miglioramento del portafoglio rischi nel quadro di un equilibrato sostegno alle correnti di esportazione e ai programmi di investimento delle imprese italiane nei Paesi emergenti; in rapporto a quanto precede, tale miglioramento dovrà avvenire in modo da rendere congrua la fissazione di un coefficiente medio ponderato di circa il 20% per gli accantonamenti al fondo di riserva, indirizzando maggiormente la propria attività verso la copertura assicurativa di investimenti e operazioni di finanza strutturata;

Prende atto

che sulla base delle previsioni formulate da SACE, gli indennizzi da corrispondere nel 2001 non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività dell'Istituto sono stimati in 540 miliardi di lire (278,886 Meuro) e potranno eventualmente trovare copertura nell'ambito delle assegnazioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei recuperi derivanti dagli accordi intergovernativi di ristrutturazione, previsti nel 2001 in circa lire 1.100 miliardi lordi (568,102 Meuro);

che a tale fabbisogno debbono aggiungersi le somme di circa 60 miliardi di lire (30,987 Meuro) necessari per le spese generali dell'Istituto e di 31 miliardi di lire (16,010 Meuro) di possibili oneri per vertenze legali;

che gli impegni di SACE per il 2000 si attesteranno attorno agli 8.000 miliardi di lire (4,131 miliardi di euro) — in luogo dei 4.800 miliardi di lire (2,478 miliardi di euro) di cui alla delibera n. 92/99 del 9 giugno 1999 — per effetto di operazioni di carattere straordinario assunte nel corso dell'anno. Al predetto volume di impegni corrisponderà un livello di accantonamenti al fondo di riserva di lire 1.650 miliardi (852,153 Meuro) circa rispetto alla previsione iniziale di 1.200 miliardi di lire (619,748 Meuro). Pertanto, la copertura di tali riserve potrebbe richiedere, entro la fine del 2000, l'utilizzo di una parte del fondo di dotazione dell'Istituto, previa una apposita delibera del C.I.P.E. ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 143/1998;

che, per quanto concerne il 2001, SACE ritiene di poter far fronte al fabbisogno per nuovi accantonamenti al fondo di riserva per circa 2.000 miliardi di lire (1,032 miliardi di euro) — i quali non eccederanno comunque un importo massimo di 2.250 miliardi di lire (1,162 miliardi di euro) nell'ipotesi in cui, sulla base di successivi indirizzi politici, il volume delle garanzie dovesse orientarsi verso Paesi a più alto rischio — con eventuali stanziamenti di legge, ovvero attraverso assegnazioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero mediante attività di finanza straordinaria, ivi comprese operazioni di cartolarizzazione, che potrebbero dar luogo a introiti per il bilancio dello Stato stimabili attorno a 1.500 miliardi di lire (774,685 Meuro);

Invita

le autorità di Governo, nell'ambito delle proprie attività istituzionali svolte nel campo dei rapporti economici internazionali, a tenere conto dei limiti di natura finanziaria fissati nella presente delibera in ordine all'attività assicurativa attivabile da SACE, fermo restando che questo Comitato emanerà, entro l'anno in corso, una apposita direttiva ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, richiamato in premessa.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 162

00A13245

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente assegnazione alle regioni Piemonte ed Abruzzo di quote accantonate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta n. 274/1992, punto 8. (Deliberazione n. 79/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

Vista la sentenza del Consiglio di Stato quarta sezione n. 274 del 1992, concernente il pagamento delle competenze arretrate al personale del Servizio sanitario nazionale delle regioni Piemonte ed Abruzzo;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 25 maggio 2000, concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale, ed in particolare la lettera *c)*, della medesima delibera che accantona la somma di 158,5 miliardi di lire anche per gli adempimenti connessi alla sentenza del Consiglio di Stato sovracitata;

Viste le proposte del Ministero della sanità in data 18 febbraio e 4 luglio 2000 con le quali, tra l'altro, si quantificano in L. 2.195.256.394 (€ 1.133.755,31) per la regione Piemonte e di L. 31.181.922 (€ 16.104,12) per la regione Abruzzo, le somme da assegnare in ottemperanza alla predetta sentenza;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 2 marzo 2000;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2000 — parte corrente — sono assegnate alle regioni Piemonte e Abruzzo, per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato citata in premessa, rispettivamente le somme di L. 2.195.256.394 (€ 1.133.755,31) e di L. 31.181.922 (€ 16.104,12).

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 163

00A13246

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1 2000-2006 - Modalità attuative. (Deliberazione n. 83/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate, nonché l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, sia comunitarie che nazionali;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo Comitato e del Ministero come sopra unificato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale — come previsto all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997 — sono state, tra l'altro, definite le attribuzioni dei Dipartimenti in cui è articolato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (MTBPE), e con il quale in particolare è stato affidato al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di emanazione del regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che regola la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visti i regolamenti emanati dall'Unione europea relativi ai fondi strutturali: regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo; regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca; regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto altresì il regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998 «Programmazione dei fondi strutturali 2000-2006» con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'avvio della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006;

Vista la propria delibera n. 71 del 14 maggio 1999 con la quale questo Comitato ha approvato i princìpi fondamentali, gli obiettivi, gli assi prioritari, i criteri e gli strumenti per la programmazione operativa, le modalità di attuazione del partenariato, gli orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera n. 139 del 6 agosto 1999 «Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006: approvazione del quadro finanziario programmatico», che determina tra l'altro le risorse comunitarie complessive e la loro ripartizione tra programmi operativi nazionali e regionali, le risorse complessive del cofinanziamento nazionale, la ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari di intervento, i meccanismi di premialità;

Vista la propria delibera n. 60 del 22 giugno 2000, che dispone l'anticipo del 7% delle risorse statali di cofinanziamento dei Programmi operativi del QCS 2000-2006 obiettivo 1 allo scopo di assicurare l'immediato avvio degli stessi;

Tenuto conto che la Commissione europea in data 1° agosto 2000 ha approvato il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006;

Considerato che il Quadro comunitario di sostegno è attuato attraverso i seguenti programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON): POR «Basilicata»; POR «Calabria»; POR «Campania»; POR «Puglia»; POR «Sardegna»; POR «Sicilia»; POR «Molise»; PON «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione»; PON «Scuola per lo sviluppo»; PON «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno»; PON «Sviluppo locale»; PON «Trasporti»; PON «Pesca»; PON «Assistenza tecnica e azioni di sistema»;

Considerata la necessità di dare attuazione con la presente delibera al Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 2000-2006;

Tenuto conto del parere favorevole espresso nella seduta del 1° agosto 2000 dalla prima commissione di questo Comitato;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000 ha preso atto dell'informativa resa al riguardo dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Art. 1.

Coordinamento

Ai fini del coordinamento dell'attuazione del Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1, e relativi programmi operativi nazionali e regionali è fissata la seguente articolazione delle responsabilità con riferimento ai diversi livelli istituzionali di funzioni previste.

1.1. Autorità di gestione per il QCS.

L'Autorità di gestione designata per il QCS è il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, che è responsabile del coordinamento per l'attuazione del QCS sotto il diretto coordinamento del capo dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presiede il comitato di sorveglianza del QCS.

A tale scopo l'Autorità di gestione del QCS stabilisce con le amministrazioni capofila dei singoli fondi strutturali, di seguito richiamate, idonee modalità operative per assicurare la necessaria unitarietà dei rapporti con le Autorità di gestione dei programmi operativi. L'Autorità di gestione del QCS comunica tempestivamente e con regolarità alle amministrazioni capofila dei singoli fondi nonché alle Autorità di gestione dei programmi operativi elementi e posizioni di carattere generale a livello di QCS che hanno ripercussioni «orizzontali» sugli interventi ed incontra le amministrazioni capofila per i singoli fondi per concordare metodologie comuni e identificare soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Ha la facoltà di porre all'attenzione del comitato di sorveglianza del QCS tali problemi per le conseguenti decisioni, cui le amministrazioni devono conformarsi.

L'Autorità di gestione del QCS riferisce periodicamente al comitato di sorveglianza del QCS sull'attività di coordinamento effettuata.

Al fine di ottenere un migliore coordinamento territoriale e settoriale degli interventi predispone uno strumento di lavoro atto a verificare la regionalizzazione degli interventi nazionali e, viceversa, fornire informazioni a tutte le parti interessate, evitare sovrapposizioni fra i programmi operativi e massimizzarne le sinergie.

1.2. Amministrazioni centrali capofila per i singoli fondi.

Le amministrazioni centrali capofila per i singoli fondi, come previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 60/2000 sono individuate, con riferimento ai singoli Fondi, come segue:

Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari.

Fondo sociale europeo - FSE:

Ministero del lavoro, Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA:

Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche comunitarie e internazionali, ufficio strutture.

Strumento finanziario operativo per la pesca - SFOP:

Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale pesca e acquacoltura.

Le amministrazioni suddette coordinano pertanto le attività relative al Fondo di rispettiva pertinenza, assicurando un flusso continuo di informazioni e comunicazioni sull'attuazione degli interventi di propria competenza secondo le indicazioni e le richieste dell'Autorità di gestione del QCS.

1.3. Autorità di gestione dei programmi operativi regionali.

L'Autorità di gestione dei programmi operativi regionali (POR) individualmente indicata in ciascun programma operativo, è responsabile del coordinamento del programma e delle attività relative all'insieme dei fondi strutturali, a questo scopo assicura il coordinamento degli uffici regionali capofila per Fondo. La stessa autorità di gestione, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, indica le metodologie comuni di attuazione ed identifica le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, eventuali problemi specifici vengono posti all'attenzione del comitato di sorveglianza del POR, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.

1.4. Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali.

L'Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali (PON) è responsabile del coordinamento del programma e, nel caso di programmi plurifondo, delle attività relative all'insieme dei Fondi strutturali, assicurando il coordinamento degli uffici capofila per Fondo. L'Autorità di gestione del PON, sentiti gli uffici capofila per fondo, indica le metodologie comuni e identifica le soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del comitato di sorveglianza del PON, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.

1.5. Coordinamento tra programmi operativi regionali e Programmi operativi nazionali.

Al fine di promuovere un efficace coordinamento istituzionale tra programmi operativi regionali e nazionali le regioni partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi nazionali e le amministrazioni centrali di settore, ivi incluse quelle titolari di linee di intervento nell'ambito dei POR ai sensi del punto 32 b della delibera C.I.P.E. n. 71/99, partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi regionali. Le Autorità di gestione dei programmi operativi regionali inviano periodicamente alle amministrazioni centrali di settore un documento che illustra gli interventi effettuati o programmati nei settori di loro rispettiva competenza, mentre le Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali presentano periodicamente al comitato di sorveglianza del programma un documento di regionalizzazione degli interventi da esso previsti.

Le amministrazioni centrali che la delibera C.I.P.E. n. 71/99 individua come possibili titolari di linee di intervento nell'ambito dei POR e quelle indicate dal QCS come organi di indirizzo di singoli assi prioritari, assicurano il coordinamento delle materie di rispettiva competenza trattate nelle sedi di confronto (Comitati di sorveglianza e gruppi di lavoro previsti dal QCS), con particolare riferimento all'attuazione delle linee guida settoriali per la programmazione ed ai criteri di selezione degli interventi.

Art. 2.

Partenariato

In vista dell'obbligo di coinvolgimento delle parti economiche e sociali e istituzionali stabilito dal QCS, il partenariato economico e sociale sarà attivato attraverso un sistema integrato, articolato sui seguenti tre livelli:

il livello informativo, per il quale il MTBPE-DPS-servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e le Autorità di gestione dei singoli programmi operativi sono tenute ad assicurare una informazione periodica, estesa al massimo livello e quindi in grado di raggiungere potenzialmente tutta la cittadinanza, in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza a tutte le attività promosse, attraverso la programmazione dei fondi strutturali comunitari, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica.

A tale fine ogni comitato di sorveglianza deve essere dotato di una pagina web dedicata, nella quale pubblicare le informazioni relative agli argomenti in discussione e alle decisioni adottate;

il livello consultivo che, per quanto riguarda il QCS, si realizza attraverso riunioni periodiche - con cadenza orientativa semestrale - alle quali sono invitati a partecipare tutti i membri del Forum nazionale delle parti sociali per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. Tali riunioni sono finalizzate a raccogliere osservazioni e proposte dirette a rendere più efficace l'attuazione degli interventi attraverso appropriate modalità di confronto con tutte le rappresentanze delle parti economiche e sociali. Per quanto riguarda i programmi operativi, le modalità di attivazione del livello consultivo sono determinate dall'Autorità di gestione in relazione alla specificità dei programmi e dei contesti istituzionali di riferimento;

il livello della partecipazione diretta che si realizza, per quanto riguarda il comitato di sorveglianza del QCS, assicurando a una rappresentanza delle parti economiche e sociali, pari complessivamente a otto membri designati dal CNEL, nel rispetto dei principi di pariteticità, rappresentatività e responsabilità enunciati nel QCS. Sono parimenti indicati nel QCS i criteri fondamentali a cui ancorare la scelta della rappresentanza: competenza, bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, prevalenza degli interessi degli utenti interessati agli interventi programmati, osservanza dei principi di pari opportunità e sostenibilità ambientale. Il Forum del III settore assicura la partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) designando due rappresentanti, di cui almeno uno di una ONG ambientale, nel rispetto dei medesimi summenzionati principi. La partecipazione delle parti economiche e sociali ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi, la cui composizione riflette quella del comitato di sorveglianza del QCS, è assicurata sulla base dei medesimi princìpi.

Art. 3.

Rete delle autorità ambientali

3.1. Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi strutturali.

Al fine di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i programmi del QCS in una prospettiva di sviluppo sostenibile e il rispetto della politica e della legislazione comunitaria in materia di ambiente, la «Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei fondi strutturali» deve essere opportunamente rafforzata, in modo da renderne più efficace il funzionamento quale sede di coordinamento, di riflessione, di formazione, di confronto, di messa in comune delle esperienze e di elaborazione di proposte, di criteri e di metodologie attinenti agli aspetti ambientali delle azioni dei fondi strutturali.

La Rete è costituita dai rappresentanti delle autorità ambientali, nazionale e regionali (sia delle regioni obiettivo 1 che delle regioni obiettivo 2), dai rappresentanti delle autorità di gestione degli interventi nazionali e regionali, dai rappresentanti delle amministrazioni nazionali capofila di ciascun Fondo, dai rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell'ambito dei programmi operativi regionali, dai rappresentanti dei servizi della Commissione europea.

I coordinatori della Rete parteciperanno ai lavori della «Rete comunitaria delle autorità ambientali e della programmazione dei fondi strutturali». Saranno inoltre sviluppati i collegamenti funzionali con le «Reti» gemelle negli altri Paesi dell'Unione europea.

Il MTBPE-DPS-Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari è responsabile del coordinamento della Rete di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Nella prima riunione del comitato di sorveglianza del QCS:

l'Autorità di gestione del QCS, di concerto con il Ministero dell'ambiente, indicherà le misure che si intendono assumere per dare piena e tempestiva operatività alla Rete;

il Ministero dell'ambiente indicherà il servizio demandato al ruolo di Autorità ambientale nazionale nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2000-2006;

ogni regione indicherà l'Autorità ambientale regionale designata per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2000-2006;

l'Autorità di gestione del QCS, di concerto con il Ministero dell'ambiente e, per gli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico, con il Ministero per i beni e le attività culturali, fornirà orientamenti ai fini della definizione, in sede di comitato di sorveglianza dei singoli PO, delle modalità e procedure attraverso le quali è assicurata la partecipazione delle autorità ambientali alle attività comuni di programmazione e attuazione degli interventi.

Per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico, la Rete farà riferimento alle strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

3.2. Compiti delle autorità ambientali.

Le autorità ambientali, nazionale e regionali, ognuna nei propri ambiti di competenza (rispettivamente interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni regionali), hanno il compito di:

cooperare sistematicamente con le autorità di gestione degli interventi e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi del processo di programmazione degli interventi (definizione, selezione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni), ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;

assicurare la valutazione ex-ante degli aspetti di tutela ambientale e, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, la valutazione ex-ante degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;

predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai fondi;

collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione dei programmi operativi, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dalle autorità ambientali e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Le autorità ambientali, nazionale e regionali, elaborano, entro tre mesi dalla loro attivazione e specificamente per ognuno dei programmi operativi di competenza, un piano operativo per lo svolgimento dei compiti delineati. Il piano operativo indica le modalità, i tempi e i soggetti coinvolti nelle attività delle autorità ambientali, nonché la descrizione delle misure atte a rendere più efficiente e tempestiva l'attuazione dei programmi operativi attraverso la valutazione preventiva, da parte delle autorità competenti, degli aspetti di sostenibilità ambientale. Il piano operativo è sottoposto all'approvazione del comitato di sorveglianza del programma operativo di competenza.

3.3. Indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione degli aspetti ambientali.

Nell'ambito del piano di attività le autorità ambientali, nazionale e regionali, definiscono, entro sei mesi dalla loro attivazione, gli indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione degli aspetti ambientali dei programmi operativi.

A tal fine esse si coordinano con l'Unità di valutazione del nucleo tecnico di valutazione (UVAL) e verifica (UVER) del MTBPE-DPS e con la rete dei nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali, previsti dall'art. 1 della legge n. 144/1999.

Le amministrazioni centrali e regionali titolari di PO assicurano, nel quadro della loro attività volta alla costituzione e attivazione dei nuclei di valutazione e verifica, con il supporto del Ministero dell'ambiente e, per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, architettonica e paesaggistica, del Ministero per i beni e le attività culturali, che in ognuno dei nuclei siano adeguatamente rappresentate le competenze necessarie per compiere valutazioni di progetti e interventi tenendo conto di criteri di qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica degli investimenti pubblici, così da agevolare il raccordo tecnico fra autorità di gestione e autorità ambientale di ogni programma operativo.

Art. 4.

Miglioramento dei processi di programmazione

Per migliorare la qualità e l'efficacia dei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione attuati dalle amministrazioni titolari di programmi operativi e responsabili di funzioni trasversali di indirizzo e di coordinamento il DPS del MTBPE attiva un'azione di supporto tecnico e metodologico.

Nel corso dell'attuazione del QCS, l'Autorità di gestione del QCS individua, tenuto conto anche delle indicazioni e delle richieste delle autorità di gestione dei PO, temi specifici di interesse generale sui quali attivare l'attività di supporto tecnico e metodologico. Tale attività è svolta dal nucleo tecnico di valutazione e verifica del DPS. Il progresso e i risultati dell'attività di supporto sono oggetto di una specifica relazione tecnica per l'Autorità di gestione che la presenta al CdS del QCS.

Al fine di rafforzare le strutture e le competenze tecniche necessarie per un'efficace attuazione del QCS, le amministrazioni titolari di PO e responsabili di funzioni trasversali attivano le procedure volte a costituire

e rendere operativi entro il 31 dicembre del 2000 i rispettivi nuclei di valutazione e verifica, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 144/1999.

Il nucleo tecnico di valutazione e verifica del DPS fornisce a tal fine un'adeguata attività di supporto e di assistenza tecnica e relaziona al CdS del QCS sull'andamento complessivo del processo di costituzione della rete dei nuclei, fornendo in particolare specifiche valutazioni:

sulle modalità attraverso le quali viene assicurato che ogni singolo nucleo esprima — così come espressamente previsto dalla legge n. 144/1999 — «adeguati livelli di competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione»;

sull'effettivo grado di operatività della rete dei nuclei — secondo le indicazioni del progetto di protocollo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 febbraio 2000 — e quindi sulla condivisione di «buone pratiche» e metodologie in grado di migliorare la qualità degli investimenti pubblici e l'efficacia del QCS e dei programmi operativi;

sulla qualità e l'efficacia dell'attività formativa volta al rafforzamento e alla qualificazione tecnica e delle competenze del personale della pubblica amministrazione impegnato nelle attività di programmazione, valutazione e monitoraggio proprie dei nuclei di valutazione e verifica;

sul contributo che dalla rete dei nuclei viene fornito alla definizione, attuazione e miglioramento delle attività di valutazione e monitoraggio del QCS.

Art. 5.

Le autorità di gestione

Le autorità di gestione dei programmi operativi, come individuate all'allegato *C* della delibera C.I.P.E. n. 60/2000, sono responsabili dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Sono, inoltre, responsabili dell'adeguata definizione delle competenze, attraverso una chiara definizione delle responsabilità, sulla base delle procedure legislative o amministrative vigenti, che impegna le singole strutture individuando le persone responsabili, il personale e i supporti informatici disponibili per gli aspetti legati alle varie fasi dell'attuazione, ed in particolare il coordinamento, la definizione delle procedure decisionali e di gestione, i flussi finanziari, la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo.

Il raccordo tra le autorità di gestione dei programmi operativi e l'autorità di gestione del QCS è assicurato prioritariamente dal comitato di sorveglianza del QCS, le cui modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni sono fissate con apposito regolamento interno presentato per l'approvazione in occasione della prima riunione del comitato.

L'Autorità di gestione del QCS, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni a supporto del coordinamento generale, si impegna a comunicare tempestivamente e con regolarità alle autorità di gestione dei programmi operativi eventuali elementi/posizioni di carattere generale a livello di QCS che hanno ripercussioni «orizzontali» sugli interventi.

Art. 6.

Procedure finanziarie

6.1. Criteri relativi alle procedure finanziarie.

Le procedure finanziarie per l'attuazione dei programmi operativi risponderanno ai seguenti criteri:

massima integrazione tra tutte le risorse disponibili (comunitarie, statali e regionali) per valorizzare le sinergie tra le diverse azioni finanziate;

necessaria flessibilità a tutto il circuito finanziario che regola la programmazione e gestione degli interventi, anche al fine di massimizzare il tiraggio dei fondi strutturali;

determinazione dei fabbisogni annuali, in termini di competenza e di cassa, in funzione della capacità di spesa dei soggetti attuatori degli interventi, tenendo conto, a questo fine, dei vincoli di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

modalità di rappresentazione delle poste contabili e di evidenziazione dei flussi finanziari tali da garantire la necessaria trasparenza (e la verifica dell'addizionalità delle risorse comunitarie) senza irrigidire la gestione.

A tal fine si dovrà provvedere:

all'attivazione di un appropriato sistema contabile a livello di Autorità di gestione dei programmi operativi, tale da rendere efficienti le relazioni tra le amministrazioni regionali e gli organismi responsabili dell'attuazione delle singole misure, anche attraverso la semplificazione delle procedure di trasferimento a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;

alla semplificazione delle voci di bilancio da perseguire, per quanto riguarda i bilanci regionali, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. La rappresentazione della contabilità specifica sui fondi strutturali sarà resa possibile attraverso lo strumento della codificazione della stessa nell'ambito della contabilità generale;

all'integrazione informatica del sistema di gestione del bilancio con il sistema di gestione dei progetti finanziati, in modo tale che per ogni progetto cofinanziato nell'ambito di ciascuna misura, venga registrato distintamente l'andamento dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico in un'ottica unitaria e sistemica che migliori e garantisca il sistema di sorveglianza, monitoraggio e controllo;

all'individuazione di adeguati strumenti per la raccolta dei dati relativi alle dichiarazioni di spesa e definizione di procedure di controllo sulla coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione europea.

Come indicato agli articoli 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, l'Autorità di pagamento è l'autorità responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli

importi corrispondenti alla partecipazione dei fondi strutturali cui hanno diritto. La funzione di Autorità di pagamento può essere attribuita ad una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali.

Le Autorità di pagamento per i programmi operativi, designate ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/99, e richiamate all'allegato *C* della delibera CIPE n. 60/2000, cui si fa rinvio, sono puntualmente individuate nei programmi stessi.

6.2. Funzioni delle Autorità di pagamento dei programmi operativi.

Della supervisione e del coordinamento dell'organizzazione dei flussi finanziari è responsabile il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), che riferisce periodicamente e puntualmente al comitato di sorveglianza del QCS sul relativo andamento e sull'efficacia complessiva del sistema, sulla base dei dati rilevati dal Servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), tenendo conto dei quattro elementi principali sopra elencati.

Le Autorità di pagamento dei programmi operativi sono altresì puntualmente individuate nell'ambito dei programmi stessi.

6.3. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie: POR.

La gestione delle risorse finanziarie attribuite ai POR rientra nella competenza di ciascuna regione interessata, che vi provvede sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale e regionale.

Il sistema di contabilità è quello del bilancio regionale che evidenzia appositi capitoli per gli interventi in esame. Una particolare codificazione deve rendere possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa ai programmi operativi nell'ambito della contabilità generale.

Riguardo ai circuiti finanziari:

al trasferimento delle risorse comunitarie e di quelle del cofinanziamento statale provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, che accredita tali risorse su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle regioni ed alle amministrazioni interessate presso la tesoreria centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione europea;

le regioni, nel rispetto delle procedure di contabilità, prelevano le risorse da detti conti per eseguire, mediante le rispettive autorità di pagamento, le erogazioni in favore dei beneficiari finali, in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria.

Dal punto di vista informatico le operazioni sono supportate dai sistemi attivati presso gli Uffici di ragioneria e di bilancio delle singole regioni.

6.4. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie: PON.

La gestione delle risorse è di competenza di ciascuna amministrazione centrale titolare del programma operativo, che vi può provvedere sulla base delle seguenti modalità alternative:

utilizzo delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento tramite il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili è il SIRGS;

gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento tramite propri capitoli del bilancio dello Stato (cui il Fondo della legge n. 183/1987 versa le relative somme) nell' ambito delle unità previsionali di base «Intese istituzionali di programma» relative ai centri di responsabilità coinvolti nell'attuazione dei programmi, così come disciplinate dall'art. 2, comma 203 della legge n. 662/1996, e successive modifiche e integrazioni;

gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento, attraverso contabilità speciali, già autorizzate per legge, su cui il Fondo della legge n. 183/1987 versa le somme.

Nelle due ultime ipotesi sopra riportate, le operazioni contabili sono supportate dai sistemi informativi degli uffici di bilancio delle amministrazioni, nonché dalla Tesoreria statale (terza ipotesi).

6.5. Esecuzione finanziaria degli interventi.

Il sistema contabile a livello di programma operativo, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve essere in grado di garantire:

la partecipazione dei fondi strutturali nei limiti fissati;

i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;

la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;

la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;

la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

L'Autorità di gestione del QCS collabora con la ragioneria generale dello Stato-IGRUE, nell'indirizzare le Autorità di gestione dei singoli programmi operativi ai fini del corretto funzionamento dei sistemi contabili, fermo restando che l'efficienza di tali sistemi rappresenta un requisito da considerare ai fini della valutazione della capacità di gestione del programma.

6.6. Modalità di attivazione dei flussi.

Come previsto dall'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito all'art. 31 dello stesso regolamento, interviene all'atto della decisione che approva ciascuno intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei fondi al singolo intervento e, in funzione delle disponibilità del bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e certificate dall'Autorità di pagamento.

Le autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute alle amministrazioni capofila dei singoli Fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea e ai MTBPE-Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini di disimpegno automatico - all'Autorità di gestione del QCS e all'Autorità di gestione del programma operativo di riferimento. Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Il MTBPE - Ragioneria generale dello Stato, IGRUE - trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affiliate al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 32.

Art. 7.

Monitoraggio

L'Autorità di gestione del QCS garantisce, per il tramite dell'IGRUE, cui fa capo la gestione del sistema centrale e delle Autorità di gestione dei programmi operativi, quali responsabili delle relative attività di monitoraggio, le azioni necessarie ad assicurare la piena operatività e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio informatizzato a partire dal 31 dicembre del 2000 e per tutto il periodo di programmazione 2000-2006, assumendo a riferimento gli obiettivi di:

consentire che i sistemi di sorveglianza del QCS e dei programmi operativi operino sulla base di informazioni ad un livello di approfondimento adeguato e in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) 1260/1999;

definire, di conseguenza, un insieme di dati e indicatori finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili, funzionali ad un'efficace realizzazione dell'attività di sorveglianza dei programmi e alla possibilità di disporre delle informazioni specifiche che si rendessero necessarie per favorire e verificare la corretta e tempestiva attuazione dei programmi.

L'Autorità di gestione del QCS indirizza e coordina a livello metodologico - sentito l'IGRUE e in stretto raccordo con le Autorità di gestione dei singoli programmi - l'impostazione del sistema di monitoraggio dei fondi strutturali e di ogni singolo programma operativo, assicurando che sia improntata a modelli e procedure omogenee e a criteri coerenti con gli obiettivi di funzionamento del sistema di sorveglianza del QCS e dei singoli programmi.

Le autorità di gestione dei programmi operativi sono responsabili dell'attività di monitoraggio dei rispettivi programmi e ne assicurano l'organizzazione e l'attivazione in raccordo con l'Autorità di gestione del QCS e in coerenza con gli indirizzi comuni di impostazione del sistema di monitoraggio del QCS. Le autorità di gestione assicurano, in particolare, che i sistemi di monitoraggio dei singoli programmi operativi prevedano procedure coerenti di raccolta dei dati, di imputazione al sistema informativo, di verifica di qualità delle informazioni.

I nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni titolari di Programmi operativi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 144/1999, svolgono, dotandosi di adeguati livelli di competenza tecnica e operativa in materia di monitoraggio, attività di supporto tecnico per la gestione del sistema di monitoraggio a livello territoriale.

Il sistema di monitoraggio dei fondi strutturali opera, di massima, a livello di progetto. I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario, programma operativo, QCS.

Per ciascun programma operativo i dati, raccolti di massima a livello di progetto, vengono aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura designato dall'Autorità di gestione del programma operativo, tenendo conto degli indirizzi tecnici comuni definiti nel QCS.

Il responsabile di misura trasmette i dati raccolti all'Autorità di gestione del programma operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio del QCS.

L'Autorità di gestione del QCS adotta d'intesa con l'IGRUE, anche attraverso l'impiego di una struttura tecnica centrale, le iniziative volte ad assicurare l'efficace espletamento delle operazioni di ricezione, aggregazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio ai fini della loro trasmissione alla Commissione europea, secondo le modalità e la periodicità stabilite e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo strutturale.

Al fine di assicurare la coerenza, la sicurezza e l'affidabilità delle procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati di monitoraggio l'UVER del MTBPE-DPS attua un'azione di validazione e di controllo di qualità delle attività di monitoraggio dei singoli Programmi operativi basata su controlli casuali di campioni significativi di informazioni.

L'UVER predispone e presenta al comitato di sorveglianza del QCS un piano operativo delle attività di controllo di qualità delle procedure di monitoraggio, comprensivo della descrizione dei criteri e delle modalità di scelta del campione, delle metodologie di controllo e delle modalità di verifica.

Art. 8.

Comunicazione

Le autorità di gestione devono assicurare che l'intervento che gestiscono sia reso pubblico, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999, articoli 34 e 46.

Le autorità di gestione devono quindi provvedere, conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, a mettere in atto le misure informative e pubblicitarie allo scopo di informare:

i potenziali beneficiari finali, nonché le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti, le organizzazioni professionali e gli ambienti economici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni non governative, gli operatori ed i promotori dei progetti, sulle possibilità offerte dagli interventi, in modo da garantirne la trasparenza;

l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dall'Unione europea in collaborazione con gli Stati membri nella realizzazione degli interventi.

A tale scopo le autorità di gestione provvedono:

all'identificazione di un responsabile della comunicazione a livello di QCS e di programma operativo;

all'adozione di idonei mezzi di informazione per rendere pubblico il contenuto dell'intervento, informare in maniera esauriente sull'andamento dell'intervento, ad attuare iniziative di informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei fondi;

all'organizzazione di opportuni contatti periodici con le parti e la stampa.

Il responsabile della comunicazione relativa ai QCS viene designato in occasione della prima riunione del comitato di sorveglianza del QCS. Le modalità di informazione relativa al QCS sono fissate dal regolamento interno del comitato di sorveglianza del QCS.

Art. 9.

Valutazione

9.1. Valutazione intermedia del QCS e dei programmi operativi.

L'Autorità di gestione del QCS è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del QCS in collaborazione con la Commissione europea.

Le autorità di gestione dei programmi operativi sono responsabili dell'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi, in collaborazione con l'autorità di gestione del QCS e la commissione europea.

L'Autorità di gestione, d'intesa con la commissione europea, assicura un'impostazione dell'attività di valutazione del QCS basata sull'adozione di procedure, metodi, tecniche e contenuti coerenti con l'obiettivo di pervenire ad una attuazione efficiente ed efficace del QCS e dei singoli programmi operativi; caratterizzata da livelli qualitativi elevati; realizzata sulla base di dati aggiornati e adeguati per un'analisi completa dell'andamento dei programmi e della coerenza e dell'efficacia delle azioni realizzate.

L'Autorità di gestione del QCS si adopera perché l'attività di valutazione del QCS e dei singoli programmi operativi sia resa pienamente operativa a partire dal 31 dicembre 2001. Entro tale data dovranno pertanto essere state completate (con la stipula del contratto) le procedure attraverso le quali le Autorità di gestione dei programmi operativi dovranno selezionare i relativi valutatori indipendenti.

A tal fine l'Autorità di gestione del QCS predispone e rende disponibili per le autorità di gestione dei programmi operativi «Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia», con indicazioni specifiche riguardo:

le procedure amministrative e organizzative da attivare;

la predisposizione di modem di riferimento di bandi di gara per la selezione dei valutatori indipendenti;

l'indicazione di metodologie e contenuti minimi comuni per le relazioni di valutazione;

l'introduzione di principi di controllo qualità per i bandi e le relazioni.

Per questa attività l'Autorità di gestione del QCS si avvale dell'UVAL del nucleo tecnico di valutazione e verifica del MTBPE che, di concerto con il gruppo di lavoro «Valutazione e monitoraggio», previsto nell'ambito del comitato di sorveglianza del QCS, e in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA, svolge un'attività di indirizzo, di supporto tecnico e metodologico e di sorveglianza per assicurare che la valutazione intermedia del QCS e dei programmi operativi sia conforme e coerente con le indicazioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 e tenga conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS.

9.2. Sistema di valutazione del QCS.

Nel quadro di questa funzione di indirizzo e di supporto tecnico-metodologico, all'UVAL, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA e di concerto con il gruppo di lavoro «Valutazione e monitoraggio», è affidato il compito di attivare, entro il 31 dicembre 2001, il sistema di valutazione del QCS.

Il sistema di valutazione del QCS è predisposto dall'UVAL, che ne coordina e indirizza le attività quale soggetto tecnico responsabile a livello nazionale della valutazione degli investimenti pubblici, dalle strutture e dagli enti responsabili a livello istituzionale di funzioni di valutazione, nonché dalla rete dei «nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica» (art. 1 della legge n. 144/1999).

Il sistema di valutazione del QCS orienta, organizza e indirizza l'attività di valutazione a livello territoriale; propone e applica metodologie e procedure di valutazione condivise; diffonde le attività di valutazione a livello territoriale anche attraverso attività di formazione e informazione; costituisce il riferimento per le strutture di valutazione esterne alla pubblica amministrazione (e in particolare per i valutatori indipendenti

del QCS e dei singoli programmi) al fine di elevare la qualità, l'efficacia e la confrontabilità delle attività di valutazione.

In questo quadro, all'UVAL, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA e di concerto con il gruppo di lavoro «Valutazione e monitoraggio» previsto nell'ambito del comitato di sorveglianza del QCS, sono attribuiti, fra gli altri, i compiti e la responsabilità di:

definire e diffondere, entro il 31 dicembre 2000, e aggiornare periodicamente «Linee guida per la valutazione intermedia» quale strumento di orientamento tecnico e di indirizzo metodologico e operativo per la realizzazione delle attività e dei rapporti di valutazione intermedia;

definire e diffondere le metodologie e le tecniche per le valutazioni di risultato e di impatto dei programmi e delle azioni attuate nel quadro della programmazione dei fondi strutturali, assicurando che l'attività di valutazione, ai diversi livelli, sia svolta sulla base di un set di informazioni, di dati statistici e di indicatori di programma coerente, adeguato e omogeneo;

promuovere, indirizzare e orientare sotto il profilo tecnico-metodologico l'attivazione di valutazioni *in itinere* di grandi progetti e di progetti integrati territoriali (o comunque di progetti significativi per programmi o settori) come strumento volto a migliorare le performance attuative dei programmi operativi e a favorire la graduale diffusione della cultura della valutazione.

9.3 *Valutazione di secondo livello.*

Nel quadro del sistema di valutazione del QCS al fine di elevare la qualità, l'efficacia e la confrontabilità delle attività di valutazione, l'UVAL, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA, è responsabile di una funzione di valutazione di secondo livello e di verifica di qualità tecnica e metodologica dei documenti di valutazione intermedia e specifica del QCS e dei singoli programmi operativi.

Per svolgere tale funzione e per consentire il miglioramento complessivo dell'attività di valutazione del QCS, anche attraverso l'individuazione e lo scambio delle migliori esperienze, l'UVAL, nell'ambito delle «Linee guida per la valutazione intermedia» definisce e propone metodi, modalità, schemi operativi e procedure per l'analisi e la verifica di qualità tecnica e metodologica delle valutazioni intermedie.

I risultati e i principali elementi che emergono dall'attività di valutazione di secondo livello e di verifica tecnica della qualità della valutazione intermedia sono riportati periodicamente negli aggiornamenti delle «Linee guida per la valutazione intermedia». Tali risultati sono comunque discussi nell'ambito del gruppo di lavoro «Valutazione e monitoraggio» e, ove ritenuto opportuno, portati all'attenzione del comitato di sorveglianza del QCS.

Art. 10.

Riserva di premialità

L'autorità di gestione del QCS, in concertazione con la commissione europea, elabora una proposta di procedure e modalità tecniche per l'assegnazione della riserva comunitaria del 4%, da presentare alla prima riunione del comitato di sorveglianza del QCS. Essa elabora inoltre una proposta delle procedure e modalità tecniche di assegnazione della riserva nazionale del 6%, anch'essa da presentare alla prima riunione del comitato di sorveglianza.

L'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale è subordinata alla valutazione della rispondenza dei programmi ai criteri individuati dal confronto con il partenariato e riportati dal QCS.

La riserva comunitaria del 4% sarà assegnata ai programmi che raggiungono i livelli-soglia stabiliti per la valutazione dell'efficacia, della gestione e dell'attuazione finanziaria. La riserva nazionale del 6% sarà assegnata ai programmi che rispettano i criteri prestabiliti di avanzamento istituzionale, di integrazione e di concentrazione degli interventi, sulla base degli indicatori a tal fine selezionati.

La valutazione per l'assegnazione della riserva comunitaria, in attuazione di quanto disposto all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999, verrà effettuata dall'autorità di gestione del QCS in concertazione con la commissione, entro il 31 dicembre 2003. L'assegnazione delle relative risorse ai programmi operativi più efficaci ed efficienti sarà effettuata non oltre il 31 marzo 2004 ed i programmi saranno adattati in conformità a quanto previsto agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Al fine di assicurare un'elevata qualità nella definizione del sistema di attribuzione della riserva, l'adeguatezza, la pertinenza e la certezza di misurazione degli indicatori utilizzati e il monitoraggio periodico sul raggiungimento delle soglie previste sarà costituito un gruppo tecnico, la cui composizione verrà stabilita di concerto con la commissione europea per la riserva del 4% e che per la riserva nazionale del 6% sarà composto da esperti dell'UVAL e dei nuclei centrali e regionali di valutazione e verifica.

Il gruppo tecnico, operando secondo criteri di indipendenza e trasparenza, riferirà al comitato di sorveglianza del QCS sul grado di soddisfazione dei criteri di performance, e dovrà svolgere le seguenti attività:

elaborare una proposta sulle procedure e le modalità tecniche per l'attribuzione delle riserve sulla base di quanto previsto nel QCS e di quanto deciso in sede di comitato di sorveglianza;

assicurare la qualità metodologica della valutazione del livello di soddisfacimento dei singoli criteri, l'uniformità di analisi dei dati resi disponibili dalle autorità di gestione dei programmi operativi e l'omogeneità di valutazione degli stessi criteri nei diversi programmi;

svolgere un'azione di supporto tecnico e metodologico a favore dei nuclei di valutazione e verifica regionali e centrali e delle autorità di gestione dei programmi operativi al fine di garantire una corretta raccolta delle informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione degli

indicatori rilevanti per la valutazione della efficacia ed efficienza dei programmi e per rassegnazione della riserva;

predisporre annualmente per l'Autorità di gestione del QCS e per il comitato di sorveglianza una «relazione tecnica di monitoraggio» che accerti il grado di soddisfazione dei singoli criteri in ciascun programma operativo, identificando gli elementi di criticità e suggerendo percorsi che consentano di rispettare i requisiti secondo le modalità ed entro i tempi definiti per ciascun criterio;

predisporre per l'ultima annualità rilevante ai fini della assegnazione della riserva comunitaria del 4% (2003) e della riserva nazionale del 6% (2002) una relazione tecnica finale circa il grado di soddisfazione dei singoli criteri e circa il livello di performance di ciascun programma operativo rispetto ai target previsti dal sistema di misurazione della riserva di efficacia comunitaria e nazionale.

Le autorità di gestione di ciascun programma operativo, avvalendosi eventualmente del proprio nucleo di valutazione e verifica, predispongono entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione, una relazione contenente tutte le informazioni utili al monitoraggio dei singoli criteri. La relazione relativa all'ultima annualità valida per la riserva del 6% (2002) è anticipata al 30 settembre 2002 e per la riserva del 4% (2003) è anticipata al 31 luglio 2003. La relazione annuale è presentata al comitato di sorveglianza del programma operativo e validata da quest'ultimo per rinvio all'autorità di gestione del QCS e al gruppo tecnico entro le suddette scadenze.

Sulla base delle relazioni annuali dei singoli PO, il gruppo tecnico predispone entro il 30 marzo 2001 e 30 marzo 2002 le relazioni tecniche di monitoraggio per le relative annualità, nonché entro il 30 novembre 2002 la relazione tecnica finale per la riserva del 6% ed entro il 31 ottobre 2003 la relazione tecnica finale per la riserva del 4%.

Con riferimento ai dati e alle relazioni delle ultime annualità e alle relazioni tecniche finali del gruppo tecnico, l'autorità di gestione del QCS presenta al comitato di sorveglianza del QCS, per ciascun programma, una proposta di assegnazione delle riserve.

In attuazione di quanto previsto all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la valutazione per l'assegnazione della riserva comunitaria, verrà effettuata, in concertazione con la commissione, non oltre il 31 dicembre 2003. L'assegnazione delle relative risorse ai programmi operativi positivamente valutati sarà effettuata a metà percorso e comunque non oltre il 31 marzo 2004. I suddetti programmi operativi saranno adattati conformemente agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'attribuzione delle risorse relative alla riserva nazionale del 6% ai programmi positivamente valutati, verrà effettuata non oltre il 31 dicembre 2002. Le relative risorse verranno poi incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

Le amministrazioni centrali, regionali e locali dovranno fornire il necessario supporto, per quanto di loro specifica competenza, ai fini della rilevazione degli indicatori previsti per l'attribuzione della riserva di performance.

Ai fini della verifica del soddisfacimento dei criteri di attribuzione delle riserve di efficacia, si prevede il coinvolgimento, in attività di definizione di linee guida, monitoraggio e certificazione di alcuni criteri, del Ministero del lavoro, del dipartimento per le pari opportunità e del dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare. Tale coinvolgimento avverrà secondo quanto previsto nel QCS e nel documento sulle procedure e modalità tecniche di attribuzione delle riserve che sarà approvato dal comitato di sorveglianza del QCS.

Art. 11.

Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario spetta, conformemente al disposto dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, alle amministrazioni titolari degli interventi. Le autorità di gestione dei programmi operativi sono responsabili della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno che assicurino la sana gestione finanziaria A tale scopo le autorità di gestione garantiscono un'adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e di controllo.

Al fine di distinguere le attività di gestione e di controllo contabile-finanziario sulla gestione, nel rispetto del complesso delle norme regolamentari nazionali e comunitarie vigenti, ogni programma operativo prevede la separazione di tali funzioni rimandando al complemento di programmazione la puntuale individuazione, misura per misura, degli uffici responsabili rispettivamente della gestione e del controllo contabile-finanziario. L'attività di verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo deve essere attribuita ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione che dall'autorità di pagamento del programma operativo: tale ufficio, individuato dal programma operativo, sarà incaricato dell'effettuazione dei controlli, da realizzare nel corso della gestione e comunque prima della liquidazione degli interventi, riguardanti il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, ai sensi della normativa comunitaria vigente e *in itinere* in materia finanziaria.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 167

00A13333

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 9 ottobre 2000.

Offerta a prezzi unitari e verifica dell'anomalia (art. 21 legge n. 109/1994). (Determinazione n. 45/2000).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Trattasi del caso di una gara relativa all'appalto di un lavoro pubblico di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 14/1993 indetta nel maggio 1999 mediante licitazione privata. La gara si è conclusa nel dicembre del medesimo anno con affidamento ad una impresa, dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, precedentemente fatta a favore di un'altra impresa, in quanto l'offerta complessiva di questa presentava squilibri nella composizione dei prezzi.

La revoca è stata effettuata applicando le disposizioni previste dal comma 12 del suddetto art. 5.

Va preliminarmente rilevato che poiché l'art. 5 della legge n. 14/1973 è stato abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (art. 231) il problema che pone il caso in esame, a partire dal 28 luglio 2000, non sussiste più in quanto la materia è disciplinata in modo differente dagli articoli 89 e 90 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

La Stazione appaltante aveva inviato alle ditte partecipanti una lettera di invito nella quale si evidenziava che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, adottando il criterio dell'offerta a prezzi unitari, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge n. 14/1973. Le imprese pertanto avevano presentato un prezzo complessivo determinato con il sistema dell'offerta prezzi e cioè, riempiendo la lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto con i propri prezzi, la cui somma, una volta moltiplicati per le quantità date, indicava il prezzo complessivo al quale erano disposte a realizzare l'opera. La Stazione appaltante aveva altresì proceduto ai sensi dell'art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che risultavano conformi a quanto dichiarato dall'impresa in sede di domanda di partecipazione.

Quindi la Stazione appaltante, dopo aver applicato le disposizioni relative all'esclusione automatica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 14/1973, aveva proceduto, in sede di gara, alla verifica dei conteggi, aveva corretto gli errori di calcolo ed aveva constato che, nonostante le correzioni apportate, una delle offerte rimaneva la più vantaggiosa per la S.A. rispetto a quella che la seguiva in graduatoria (v. comma 8), ed aveva aggiudicato la gara all'impresa presentatrice di quell'offerta.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria veniva esaminata dalla Stazione appaltante la restante documentazione presentata dall'impresa, compresa quella relativa all'offerta economica, che tuttavia mostrava forti squilibri nella determinazione dei prezzi unitari sia per quanto riguardava le lavorazioni «a corpo» sia per le lavorazioni «a misura». Pertanto la Stazione appaltante invitava l'impresa aggiudicataria a fornire le giustificazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14/1973. Le giustificazioni prodotte dall'impresa non fornivano indicazioni sufficienti per chiarire il criterio seguito nella determinazione dell'offerta dalla Stazione appaltante che comunicava all'impresa l'intenzione di procedere all'annullamento della aggiudicazione provvisoria e la invitava a presentarsi al contraddittorio per la verifica dell'anomalia dell'offerta e successivamente, ritenute prive di fondamento le argomentazioni addotte dall'impresa nel contraddittorio, deliberava l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria; inoltre, avendo riscontrato che anche l'offerta dell'impresa seconda classificata mostrava le stesse anomalie, affidava i lavori all'impresa terza classificata.

Il problema che emerge dalla fattispecie dell'esame ma che ha valenza generale si caratterizza nel quesito se la Stazione appaltante che abbia bandito una gara per la realizzazione di un'opera pubblica da affidarsi in appalto con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14/1973 per quanto compatibile e che abbia individuato l'offerta più vantaggiosa risultante dopo l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, sia legittimata ad escludere dalla gara l'aggiudicataria provvisoria ove riscontri, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di legge relativamente alla stessa impresa, un sostanziale squilibrio tra i prezzi offerti e quelli di progetto, eccessivamente ribassati per quanto riguarda la parte di opere da compensare «a corpo» e, per contro, eccessivamente aumentati per quanto riguarda la parte di opere da compensare «a misura».

In proposito va ricordato che il comma 1 dell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni stabilisce come principio generale che, sia nella procedura di gara aperta (pubblico incanto) sia in quella ristretta (licitazione privata), la gara si concluda con l'affidamento all'impresa che abbia presentato l'offerta contenente il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara. Altresì detto prezzo offerto potrà essere determinato:

a) con un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero con offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14/1973;

b) con un ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ovvero con la suddetta offerta a prezzi unitari;

c) mediante la suddetta offerta a prezzi unitari.

Tali fattispecie si caratterizzano a seconda che il pagamento del corrispettivo dell'appalto sia previsto a misura, a corpo, a corpo e a misura.

La legge n. 14/1973 fornisce inoltre, nel caso di uno squilibrio, nei sensi anzidetti, tra i prezzi offerti e quelli di progetto, un rimedio con lo stabilire al comma 12 del suddetto art. 5 che quando l'offerta contenga prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni di progetto, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta e per un eventuale 20% in aumento, mentre per le quantità eccedenti tale limite si imporrà all'impresa la formazione di nuovi prezzi (v. articoli 21 e 22 regio decreto n. 350/1895 a cui rinvia il comma 12 del citato art. 5). Il tutto a condizione che le categorie di lavori interessate da prezzi non adeguati non superino il 10% dell'importo totale.

Poiché il richiamo dell'art. 21 della legge n. 109/1994 all'art. 5 della legge n. 14/1973 è condizionato dalla compatibilità delle previsioni di quest'ultimo art. 5 con il sistema di gare voluto dalla nuova normativa in materia di opere pubbliche, occorre ora stabilire se, innanzitutto, il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 14/1973 risulti compatibile. Su questo non ci possono essere dubbi qualora l'appalto preveda il pagamento del corrispettivo esclusivamente a misura.

In questo caso, quando si richiama un sistema quale quello dell'offerta prezzi contenuto nell'art. 5 della legge n. 14/1973, non si può escludere dal richiamo quelle parti dell'articolo che costituiscono la struttura portante del sistema stesso che si vuole adottare. Un'offerta prezzi deve poter essere controllata nelle parti che la compongono, deve poter essere corretta per gli eventuali errori, deve poter essere scartata se tali errori le tolgono la caratteristica di più conveniente per la S.A. e deve poter essere limitata come valenza economica dei prezzi offerti solo e limitatamente alle opere per le quali quei prezzi sono stati offerti. Questo perché i prezzi offerti costituiscono la base per il pagamento del corrispettivo che avviene in rapporto alle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.

La compatibilità, invece, non esiste qualora il prezzo è stabilito a corpo, o a corpo e misura, in quanto in quest'ipotesi esso è fisso ed è stabilito nel contratto per l'esecuzione dell'opera così come prevista dal progetto e dal capitolato speciale d'appalto, documenti che sono allegati al contratto.

La Stazione appaltante, quindi, nel caso del contratto da stipulare con corrispettivo a misura di importo inferiore alla soglia comunitaria, poteva assumere un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione motivando il provvedimento in riferimento al più volte richiamato comma 12 dell'art. 5 sia nella legittimità che nel merito. Nessun altro spazio di intervento rimaneva alla Stazione appaltante per cui non risultavano consentiti provvedimenti di revoca quali quello adottato nella specie e di conseguente aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa.

Roma, 9 ottobre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A13455

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto della Giano Assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01708).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Giano Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Massimi n. 158, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Giano Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 7, 13, 15, 16 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Giano Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5 (*Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni*). — Nuova determinazione del capitale sociale in euro: 5.200.000, diviso in 5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna (in luogo del precedente

ammontare del capitale sociale in L. 10.000.000.000 diviso in 10.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna) [aumento gratuito, ai fini della conversione in euro, del capitale sociale da L. 10.000.000.000 a L. 10.086.604.000 mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, con utilizzo di riserve patrimoniali. Conversione del predetto capitale così aumentato, in euro 5.200.000, nonché del valore nominale unitario delle azioni in euro 0,52. Sostituzione delle 10.000.000 azioni di euro 0,52 con 5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna]».

«Art. 7 (*Convocazione delle assemblee*). — Introduzione della possibilità di convocazione dell'assemblea da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità».

«Art. 13 (*Riunioni del consiglio di amministrazione*). — Introduzione della possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità.

Introduzione della possibilità di tenuta delle adunanze del consiglio di amministrazione anche per teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti».

«Art. 15 (*Poteri del consiglio di amministrazione*). — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano stati delegati poteri, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità».

«Art. 16 (*Comitato esecutivo*). — Introduzione della possibilità di convocazione del comitato esecutivo da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità».

«Art. 20 (*Collegio sindacale*). — Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13454

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2000.

Disposizioni in materia di licenze individuali. (Deliberazione n. 657/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 4 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000 «Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000 «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000 «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Considerato che il citato decreto ministeriale 25 novembre 1997 prevede che per il rilascio di licenze individuali nell'ipotesi di insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza, si applichi esclusivamente la procedura di licitazione di cui all'art. 6, comma 13, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, precludendo all'Autorità di scegliere fra procedure di selezione aperte o ristrette;

Considerato che l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, moltiplicando il numero di servizi che utilizzano risorse scarse, comporta l'esigenza per l'Autorità di applicare procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti rispondenti alle caratteristiche dei singoli casi, valutando il tipo di applicazione, la rilevanza del mercato, il numero e l'estensione geografica delle licenze rilasciabili;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra menzionate finalità, occorre aggiornare opportunamente le previsioni del decreto ministeriale del 25 novembre 1997;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Articolo unico

1. All'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, citato nelle premesse, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «può applicarsi».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A13428

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 8 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale 13 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 agosto 1998, n. 188, con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la proposta del consiglio della facoltà di ingegneria - sede di Modena, nelle sedute del 28 aprile 2000 e 26 giugno 2000;

Vista la delibera del senato accademico, nella seduta del 19 luglio 2000, con la quale è stata approvata la modifica dello statuto dell'Università nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria - sede di Modena;

Visto il parere favorevole alla modifica sopracitata espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 luglio 2000;

Considerata l'opportunità di modificare lo statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria - sede di Modena;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria - sede di Modena, è modificato come segue:

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis).

CAPO VI

Facoltà di ingegneria
(sede di Modena)

(Omissis).

Art. 3, comma 4 - Complessivamente (sui cinque anni di corso) l'attività didattica assistita dei corsi di laurea comprende, per i corsi di laurea in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica almeno 2800 ore e per i corsi di laurea in ingegneria dei materiali ed ingegneria meccanica almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc...). Qualora l'ampiezza delle materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I annualità, II annualità ecc... all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

(Omissis).

Art. 6, comma 1 - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito gli insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per un numero di annualità non inferiore a 28 per i corsi di laurea in ingegneria elettronica ed in ingegneria informatica e non inferiore a 29 per i corsi di laurea in ingegneria dei materiali ed ingegneria meccanica.

(Omissis).

Art. 9 - Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie lo seguenti venti annualità indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Numero annualità	Codifica dei settori	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
4	A02A	Analisi matematica
	A01C	Geometria
	A02B	Probabilità e statistica matematica
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica
1	A04B	Ricerca operativa
2	B01A	Fisica generale
1	C06X	Chimica
1	P01A	Economia politica
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
1	H07A	Scienza delle costruzioni
	I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici
	I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale
	I07X	Meccanica applicata alle macchine
1	K01X	Elettronica
	K03X	Telecomunicazioni
1	K01X	Elettronica
1	K03X	Telecomunicazioni
1	I17X	Elettrotecnica
4	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
2	K04X	Automatica

Modena, 8 settembre 2000

Il rettore: PELLACANI

00A13247

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997 e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 19 luglio 2000 e del consiglio di amministrazione del 27 luglio 2000, relative ad alcune modifiche al predetto statuto di autonomia, trasmesse al Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 32166 del 1° agosto 2000;

Considerato che entro il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1989 nessun rilievo è stato formulato sulla proposta di modifica;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina è così modificato:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 8 è così sostituito:

«Il rettore è eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di governo dell'Università e nei consigli di facoltà e dal personale tecnico-amministrativo, il cui voto viene conteggiato nella misura di un decimo del numero complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi diritto al voto. Nell'ipotesi che il numero dei ricercatori sia superiore del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, il valore del voto dei primi viene ridotto percentualmente sino ad eguagliare il numero dei secondi. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo».

L'ultimo inciso del comma 3 dell'art. 8 è così sostituito:

«Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al decano le candidature ed i programmi relativi, che vengono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli».

Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 15 è così sostituito:

«Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori della facoltà e dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti non studenti della facoltà. Il numero dei ricercatori non può essere superiore a quello dei professori di ruolo. Nel caso sia superiore, il numero dei primi viene diminuito fino ad eguagliare quello dei secondi con successive esclusioni a partire dal meno anziano in ruolo. In caso di pari anzianità nel ruolo si prende in considerazione l'età anagrafica. Il numero degli studenti non può essere inferiore a dodici e superiore a ventiquattro. Al consiglio di facoltà

partecipano altresì, con voto deliberativo, i rappresentanti elettivi del personale tecnico-amministrativo della facoltà in numero di uno se gli aventi diritto al voto sono inferiori a dieci, o in numero di due se gli aventi diritto al voto sono pari o superiori a dieci, nonché il capo-ufficio della segreteria degli studenti della facoltà, quest'ultimo con voto consultivo».

Art. 3.

Il secondo inciso del comma 1 dell'art. 16 è così sostituito:

«L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di facoltà».

«Norma transitoria. Limitatamente alle rappresentanze degli studenti di cui all'art. 2 della presente modifica di statuto, la norma avrà attuazione a decorrere dal prossimo rinnovo, a mezzo elezioni, degli studenti in carica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 13 ottobre 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A13427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Basilica di S. Antonio», in Padova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Basilica di S. Antonio» in Padova, con sede in Padova.

00A13249

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «Santuario S. Restituta», in Lacco Ameno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa «Santuario S. Restituta», con sede in Lacco Ameno (Napoli).

00A13250

Riconoscimento della personalità giuridica della «Chiesa della Madonna Assunta», in Serrara Fontana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Chiesa della Madonna Assunta», con sede in Serrara Fontana (Napoli).

00A13297

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Istituto dei Servi della Divina Misericordia», in S. Giovanni Rotondo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'«Istituto dei Servi della Divina Misericordia», con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

00A13298

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Geoplant S.r.l.», in Volla, a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33299 del 18 settembre 2000 la ditta Geoplant S.r.l., con sede legale in Volla (Napoli), via Lufrano n. 84, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13299

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro di saggio per la sperimentazione in agricoltura G.Z. S.r.l.», in S. Martino, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33302 del 18 settembre 2000 la ditta Centro di saggio per la sperimentazione in agricoltura G.Z. S.r.l., con sede legale in S. Martino (Ferrara), via Sandro Pertini n. 37 è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13300

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura C.A.T.E.V.», in Faenza, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33308 del 18 settembre 2000 la ditta Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura C.A.T.E.V., con sede legale in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

enologico;

microbiologia enologica.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13301

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali in data 23 marzo 2000, sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito.

Croce di bronzo

Al Mar. ca. Francesco Sarsale nato il 3 maggio 1960 a Viterbo, con la motivazione:

«Nel contesto di una competizione internazionale per forze speciali organizzata dalla Long Range reconnaissance patrol school di Pfullendorf (Germania), forniva un determinante contributo, nell'ambito del team, alla conquista del 1° posto in classifica nella gara di tiro di precisione, al 3° posto nella gara di marcia zavorrata ed al 3° posto nella gara combinata (corsa zavorrata, nuoto operativo, tiro con pistola ed aviolancio di precisione). Con il suo comportamento caratterizzato da professionalità ed incondizionato impegno, concorreva a confermare in ambito Nato il prestigio del 9° rgt. d'assalto par. «Col Moschin» e dell'Esercito italiano». — Pfullendorf (Germania), 24-25 luglio 1998.

Al Mar. Luigi De Giorgi, nato il 17 maggio 1964 a Cagliari, con la motivazione:

«Nel contesto di una competizione internazionale per forze speciali organizzata dalla Long Range reconnaissance patrol school di Pfullendorf (Germania), forniva un determinante contributo, nell'ambito del team, alla conquista del 1° posto in classifica nella gara di tiro di precisione, al 3° posto nella gara di marcia zavorrata ed al 3° posto nella gara combinata (corsa zavorrata, nuoto operativo, tiro con pistola ed aviolancio di precisione). Con il suo comportamento, caratterizzato da professionalità ed incondizionato impegno, concorreva a confermare in ambito Nato il prestigio del 9° rgt. d'assalto par. «Col Moschin» e dell'Esercito italiano». — Pfullendorf (Germania) 24-25 luglio 1998.

Al Mar. Davide Boschetti, nato il 14 settembre 1967 a Milano, con la motivazione:

«Nel contesto di una competizione internazionale per forze speciali organizzata dalla Long Range reconnaissance patrol school di Pfullendorf (Germania), forniva un determinante contributo, nell'ambito del team, alla conquista del 1° posto in classifica nella gara di tiro di precisione, al 3° posto nella gara di marcia zavorrata ed al 3° posto nella gara combinata (corsa zavorrata, nuoto operativo, tiro con pistola ed aviolancio di precisione). Con il suo comportamento, caratterizzato da professionalità ed incondizionato impegno, concorreva a confermare in ambito Nato il prestigio del 9° rgt. d'assalto par. «Col Moschin» e dell'Esercito italiano». — Pfullendorf (Germania), 24-25 luglio 1998.

Al Mar. Giancarlo Daviddi, nato il 16 giugno 1965 a Vecchiano (Pisa), con la motivazione:

«Nel contesto di una competizione internazionale per forze speciali organizzata dalla Long Range reconnaissance patrol school di Pfullendorf (Germania), forniva un determinante contributo, nell'ambito del team, alla conquista del 1º posto in classifica nella gara di tiro di precisione, al 3º posto nella gara di marcia zavorrata ed al 3º posto nella gara combinata (corsa zavorrata, nuoto operativo, tiro con pistola ed aviolancio di precisione). Con il suo comportamento, caratterizzato da professionalità ed incondizionato impegno, concorreva a confermare in ambito Nato il prestigio del 9º rgt. d'assalto par. «Col Moschin» e dell'Esercito italiano». — Pfullendorf (Germania), 24-25 luglio 1998.

00A13430

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione dell'Istituto Banco di Napoli, in Napoli

Con provvedimento dell'11 agosto 2000, è stato approvato lo statuto dell'Istituto banco di Napoli - Fondazione, con sede in Napoli, via Tribunali n. 213, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

L'Istituto banco di Napoli - Fondazione, con delibera del 29 settembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 29 settembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A13248

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, in Lucca

Con provvedimento del 4 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, piazza S. Giusto n. 10, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A13251

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, in Livorno

Con provvedimento del 6 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, con sede in Livorno, piazza Grande 21, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ecomica.

00A13429

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8377
Yen giapponese	91,00
Dracma greca	339,55
Corona danese	7,4442
Lira Sterlina	0,57600
Corona svedese	8,4904
Franco svizzero	1,5014
Corona islandese	72,08
Corona norvegese	7,9415
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,798
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,64
Litas lituano	3,3506
Lat lettone	0,5234
Lira maltese	0,3891
Zloty polacco	3,9425
Leu romeno	20673
Tallero sloveno	210,1242
Corona slovacca	43,385
Lira turca	573650
Dollaro australiano	1,5788
Dollaro canadese	1,2679
Dollaro di Hong Kong	6,5331
Dollaro neozelandese	2,0851
Dollaro di Singapore	1,4702
Wan sudcoreano	954,14
Rand sudafricano	6,3739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13591

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE

Proposta di modifica al regolamento di fabbricazione e alle norme di attuazione del P.R.T. ASI di Lecce

Il presidente da notizia, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

che con delibera dell'assemblea generale n. 5 del 29 dicembre 1995 il consorzio ha proposto alla regione Puglia la modifica degli artt. 8, 20 e 21 del regolamento di fabbricazione e delle norme di attuazione del P.R.T. ASI di Lecce, nella parte in cui non prevedono l'insediamento di attività di tipo commerciale e/o distributivo;

che tale delibera è stata affissa all'albo pretorio del consorzio dal 5 gennaio 1996 al 19 gennaio 1996 e che è stata inviata alla regione Puglia in data 5 gennaio 1996;

che su detta proposta di modifica del P.R.T. e delle N.A. è intervenuta l'approvazione tacita ai sensi della legge n. 341/1995, non essendosi la regione espressa nei termini legislativamente stabiliti.

Gli interessati possono prendere visione degli atti presso il consorzio SISRI - Centro direzionale ASI, zona industriale Lecce e promuovere impugnativa nei termini di legge innanzi all'autorità giurisdizionale competente.

00A13431

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della società Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB Assicurazioni S.p.a., in Bologna.

Con provvedimento n. 01704 del 12 ottobre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della società Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 giugno e 26 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 13 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 14 (Introduzione di materie che non possono essere delegate dal consiglio di amministrazione all'amministratore delegato. Validità delle deliberazioni su dette materie nonché sulla nomina, revoca e poteri del presidente, degli amministratori delegati e dei direttori generali, sui compensi agli amministratori, sulla nomina del comitato esecutivo e la definizione dei poteri allo stesso attribuiti nonché sull'esercizio della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile); art. 15 (Introduzione dell'impossibilità di delegare al comitato esecutivo le materie non delegabili all'amministratore delegato ai sensi del precedente art. 14); art. 16 (Introduzione della possibilità di convocare il comitato esecutivo anche da parte di due sindaci previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 18 (Introduzioni di limitazioni alla validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nelle materie di cui al precedente art. 14); art. 24 (Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del collegio sindacale e cause di ineleggibilità; *b)* limiti di cumulo degli incarichi.

00A13433

Modificazioni allo statuto sociale della Azuritalia assicurazioni S.p.a., in Reggio Emilia

Con provvedimento n. 01705 del 16 ottobre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Azuritalia assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 20 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze); art. 23 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «il collegio sindacale è costituito di tre membri effettivi e due supplenti. Le norme relative al collegio sindacale sono stabilite dalla legge» - in luogo di «La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge». Nuova disciplina in materia di: *a*) nomina del collegio sindacale e del suo Presidente: sistema delle liste - criteri e modalità; *b)* requisiti richiesti ai sindaci ai fini della candidatura; *c)* limiti al cumulo degli incarichi).

00A13456

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651249/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.